

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 28 novembre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 18 novembre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la promozione e per la tutela dei vini IGT Terre Lariane a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla IGT «Terre Lariane». (25A06323) . . . Pag. 1

DECRETO 18 novembre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Valcalepio a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOP «Valcalepio» e «Terre del Colleoni» o «Colleoni». (25A06324) . . . Pag. 3

DECRETO 19 novembre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Pomodoro di Pachino». (25A06353) . . . Pag. 5

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

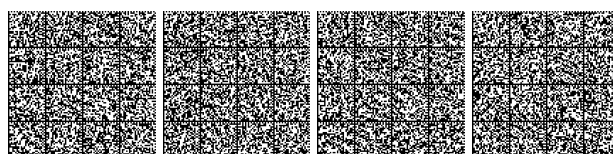
DECRETO 13 novembre 2025.

Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali. (25A06354) . . . Pag. 7

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 19 novembre 2025.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di I grado di Palermo nella giornata del 12 novembre 2025. (25A06333) . . . Pag. 16



DECRETO 19 novembre 2025.

Perequazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2026. (25A06352). Pag. 17

DECRETO 19 novembre 2025.

Modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2025. (25A06477). Pag. 18

Ministero dell'interno

DECRETO 17 novembre 2025.

Approvazione delle modalità di trasmissione dell'istanza per l'assegnazione, nell'anno 2026, di un contributo erariale per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza. (25A06332). Pag. 18

Ministero della salute

DECRETO 4 novembre 2025.

Individuazione degli IRCCS per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico. (25A06457). Pag. 23

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 24 ottobre 2025.

Modifiche al decreto 12 aprile 2022, di istituzione dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. (25A06369). Pag. 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 24 novembre 2025.

Procedura pay-back 5% - Anno 2025. (Determina n. 80/2025). (25A06420). Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Efferalgo» (25A06300). Pag. 51

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paliperidone, «Paliperidone Viatrix Pharma». (25A06301). Pag. 52

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rifaximina, «Normix». (25A06302). Pag. 53

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral» (25A06313). Pag. 53

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Slinda» (25A06314). Pag. 54

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vicks Vapo-rub» (25A06315). Pag. 55

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Progynova» (25A06316). Pag. 55

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di liraglutide, «Lobezyl» (25A06334). Pag. 56

Rettifica della determina AAM/A.I.C. n. 316 del 10 settembre 2025, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vareniclina, «Civarenix». (25A06339). Pag. 57

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso a valere sul Libretto *smart* e sul Libretto di risparmio postale nominativo ordinario (25A06456). Pag. 57

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Scioglimento, per atto dell'autorità della «Think Social società cooperativa sociale», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore. (25A06340). Pag. 57



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 18 novembre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la promozione e per la tutela dei vini IGT Terre Lariane a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla IGT «Terre Lariane».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei

nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

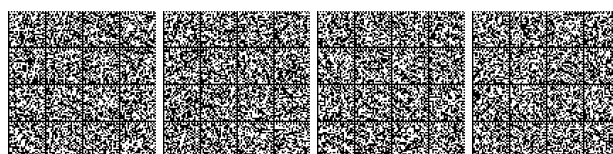
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Ele-



onora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2016, n. 29044, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2016, successivamente rinnovato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la promozione e per la tutela dei vini IGT Terre Lariane ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla IGT «Terre Lariane»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio per la promozione e per la tutela dei vini IGT Terre Lariane, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio per la promozione e per la tutela dei vini IGT Terre Lariane richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la IGT «Terre Lariane»;

Considerato che il Consorzio per la promozione e per la tutela dei vini IGT Terre Lariane ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016, per la IGT «Terre Lariane». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota protocollo n. CAS-2280207-C6Z5Y4 del 30 giugno 2025 (prot. Masaf n. 294539/2025) dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata indicazione geografica;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la promozione e per la tutela dei vini IGT Terre Lariane a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla IGT «Terre Lariane»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 8 aprile 2016, n. 29044, al Consorzio per la promozione e per la tutela dei vini IGT Terre Lariane, con sede legale in Montevicchia (LC), via Butto, n. 1, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla IGT «Terre Lariane».

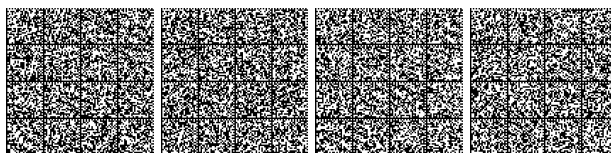
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 8 aprile 2016, n. 29044, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto Ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 novembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A06323



DECRETO 18 novembre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Valcalepio a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOP «Valcalepio» e «Terre del Colleoni» o «Colleoni».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradiziona-

li nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di



bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 2012, n. 4241 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - -n. 285 del 6 dicembre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela Valcalepio ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOP «Valcalepio» e «Terre del Colleoni» o «Colleoni» ed alla IGP «Bergamasca»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela Valcalepio, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio tutela Valcalepio richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per le DOP «Valcalepio» e «Terre del Colleoni» o «Colleoni» e per la IGP «Bergamasca»;

Considerato che il Consorzio tutela Valcalepio ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOP «Valcalepio» e «Terre del Colleoni» o «Colleoni». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. CAS-2301102-Y1B6XO del 17 luglio 2025 (prot. Masaf n. 332546/2025) e con la Pec del 5 novembre 2025 (prot. Masaf n. 594884/2025), dall'organismo delegato Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Considerato altresì che dalla verifica effettuata dall'organismo delegato citato il Consorzio tutela Valcalepio non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la IGP «Bergamasca»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Valcalepio a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le sole denominazioni «Valcalepio» e «Terre del Colleoni» o «Colleoni»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 novembre 2012, n. 4241 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio tutela Valcalepio, con sede legale in San Paolo D'Argon (BG), via Bergamo n. 10, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOP «Valcalepio» e «Terre del Colleoni» o «Colleoni».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 22 novembre 2012, n. 4241 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 novembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A06324



DECRETO 19 novembre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Pomodoro di Pachino».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie ge-

nerale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013 - recante «disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG»;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (CE) n. 617 della Commissione del 4 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 89 del 5 aprile 2003, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;



Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 9 agosto 2006, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Pomodoro di Pachino»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni. citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni. sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lett. b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base della attestazione rilasciata dall'organismo delegato l'Istituto zooprofilattico della Sicilia - con nota prot. n. 13076/25 del 31 ottobre 2025 (586477/2025), autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lett. d);

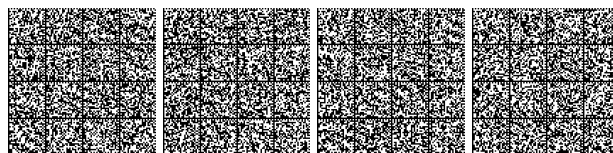
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di Direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pomodoro di Pachino»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 luglio 2006, al Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino, con sede legale in Pachino (SR), via Milano, snc, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pomodoro di Pachino».



2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 27 luglio 2006 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni, e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 novembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A06353

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 13 novembre 2025.

Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge del 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge dell'8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 228 del 23 settembre 2021, in vigore dall'8 ottobre 2021;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» pubblicato nella *Gazzetta Uf-*

ficiale n. 264 datata 11 novembre 2022 e, in particolare, l'art. 4, che stabilisce: «Il «Ministero della transizione ecologica» è ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»»;

Vista la legge dell'8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 2011, n. 209, concernente il «Regolamento recante istituzione di zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno»;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

Visto il decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, di recepimento della citata direttiva 2008/56/CE, che individua le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative sottoregioni;

Vista la decisione (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017 con la quale la Commissione europea ha introdotto modifiche tecniche alla direttiva 2008/56/CE e ha provveduto a definire i criteri e le norme metodologiche relative al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione per garantire il rispetto degli obblighi connessi al secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino;

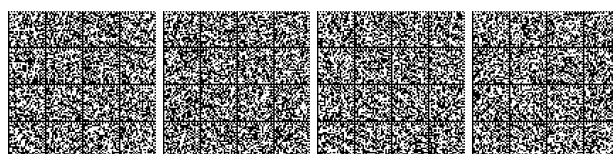
Vista la direttiva (UE) 2017/845 del 17 maggio 2017 con la quale, in riferimento al secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino (2018-2023), la Commissione ha modificato la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino contenuti nell'allegato III;

Visto il decreto del 15 ottobre 2018 del Ministro dell'ambiente (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2018), recante attuazione della direttiva (UE) 2017/845 del 17 maggio 2017;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, il quale dispone che il Ministero dell'ambiente esercita la funzione di autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal medesimo decreto e che per l'esercizio di tale attività si avvale di un apposito Comitato tecnico;

Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011 e successive modificazioni e integrazioni, con cui il Ministro dell'ambiente ha provveduto a istituire il Comitato tecnico istituzionale previsto dall'art 5 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, per il coordinamento delle attività ivi previste;

Considerato che il menzionato Comitato tecnico include tutte le amministrazioni competenti in materia di attuazione del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190,



nonché tutte le regioni e una rappresentanza dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale comuni italiani;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, il quale stabilisce che «il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato tecnico, determina, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di *habitat*, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, il quale prevede che «il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV»;

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, il quale stabilisce che «Il Ministero dell'ambiente procede a una ricognizione dei traguardi ambientali definiti in relazione alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale, al fine di individuare i traguardi di cui al comma 1 in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, relativo alle azioni e fasi di attuazione della strategia per l'ambiente marino, è previsto, tra l'altro, che la determinazione del buono stato ambientale (GES) di cui all'art. 9 e la definizione dei traguardi ambientali (*target*) di cui all'art. 10 siano aggiornate, successivamente all'elaborazione iniziale, ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base delle procedure previste da tali articoli;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 febbraio 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2015), recante la determinazione degli indicatori associati ai traguardi ambientali e dei programmi di monitoraggio, predisposto ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, il quale prevede che il Ministero dell'ambiente assicuri, con adeguate modalità operative, incluso l'uso del proprio sito internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni del pubblico, anche in forma sintetica, le informazioni relative alla valutazione aggiornata dello stato dell'ambiente marino, alla determinazione del buon stato ambientale e ai traguardi ambientali;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 17 ottobre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014) che ha stabilito, per i singoli descrittori, i requisiti

del buono stato ambientale e la definizione dei traguardi ambientali ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente n. 36 del 15 febbraio 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 22 marzo 2019), recante l'aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali;

Considerato che il Ministro dell'ambiente, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) ha provveduto, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, ad assicurare, con adeguate modalità operative, la consultazione pubblica sulla proposta recante l'aggiornamento delle definizioni dei requisiti di buono stato ambientale delle acque marine e dei traguardi ambientali;

Considerato che il Comitato tecnico in data 12 settembre 2024 ha definitivamente approvato la proposta di aggiornamento delle definizioni dei requisiti di buono stato ambientale delle acque marine e dei traguardi ambientali tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica (prot. MASE 195330 del 25 ottobre 2024);

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 ottobre 2025, rep. atti n. 138;

Rilevato, pertanto, che al fine di dare attuazione alle previsioni normative sopra citate, è necessario conferire immediata efficacia all'aggiornamento delle definizioni dei requisiti di buono stato ambientale delle acque marine e dei traguardi ambientali;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione del buono stato ambientale

1. I requisiti del buono stato ambientale delle acque marine, di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190 e successive modificazioni, sono determinati nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

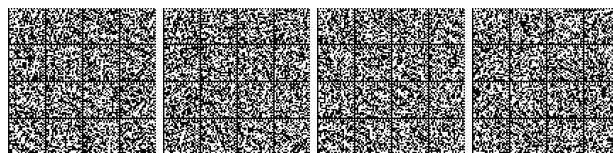
Definizione dei traguardi ambientali

1. I traguardi ambientali, al fine di conseguire il buono stato ambientale, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190 e successive modificazioni, sono definiti nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, che sostituisce il precedente decreto ministeriale del 15 febbraio 2019, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2025

Il Ministro: PICHETTO FRATIN



DESCRITTORE 1 La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche

Buono Stato Ambientale (GES)
G 1.1 – Uccelli Le popolazioni delle specie di uccelli marini elencate nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mostrano distribuzione, abbondanza e parametri demografici compatibili con la conservazione a lungo termine, in ciascuna sotto regione, sia per le specie nidificanti, sia per quelle svernanti o in fase post-riproduttiva.
G 1.2 – Mammiferi Tutte le specie di mammiferi marini elencate nella Direttiva Habitat hanno livelli di abbondanza che consentono di qualificarsi nella categoria “Least Concern” della IUCN (cfr. con la Decisione IG.21/3 della Convenzione di Barcellona) a livello regionale o subregionale, secondo quanto indicato nella Decisione della Commissione 2017/848.
G 1.3 – Rettili (<i>C. caretta</i>) La distribuzione e abbondanza della popolazione in mare e nidificante di <i>Caretta caretta</i> è stabile o in espansione e le caratteristiche demografiche della popolazione nidificante non mostrano segnali di alterazione a causa delle pressioni antropiche. Gli habitat critici conosciuti (cioè i siti di nidificazione e i siti di alimentazione neritica /aggregazione) non subiscono perturbazioni di rilievo.
G 1.4 – Pesci costieri Le comunità ittiche costiere presentano caratteristiche demografiche in termini di biomassa e struttura che tendono a quelle osservate in aree (zone B e C delle aree marine protette) considerate di riferimento perché soggette ad attività di prelievo sostenibili.
G 1.5 – Pesci pelagici, Pesci demersali, Pesci di acque profonde, Cefalopodi costieri e della piattaforma continentale Le comunità ittiche demersali, pelagiche, di acque profonde e i cefalopodi sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche. In particolare, le popolazioni delle specie di interesse conservazionistico presentano caratteristiche in termini di biomassa e di struttura demografica che ne assicurano la stabilità a lungo termine e le specie sfruttate commercialmente si mantengono entro limiti biologicamente sicuri.
G 1.6 – Habitat Pelagici Lo stato delle comunità planctoniche rappresentato attraverso la ricchezza, la relativa abbondanza e la composizione delle specie, mantiene o consegue una condizione soddisfacente in linea con le prevalenti condizioni ambientali.
G1 G6.1 – Posidonia, Coralligeno, Coralli profondi, Coralli bianchi, Rodoliti L'entità della perdita del tipo di habitat, dovuta a pressioni antropiche, non deve superare il 2% dell'estensione del tipo di habitat oggetto di valutazione, e gli effetti negativi dovuti a pressioni antropiche sulla condizione del tipo di habitat, compresa l'alterazione della struttura biotica e abiotica, non devono superare il 25% dell'estensione del tipo di habitat oggetto di valutazione.

Traguardi Ambientali (Target)
T 1.1 – Uccelli La maggioranza delle specie di uccelli marini elencate nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantiene o consegue uno stato di conservazione quantitativamente compatibile con il raggiungimento del GES in ciascuna sotto regione, sia per le specie nidificanti, sia per quelle svernanti o in fase post-riproduttiva. Per ciascun gruppo si considera raggiunto il target se si supera la soglia del 75% delle specie.
T 1.2 – Mammiferi Riduzione della mortalità accidentale per le specie di mammiferi marini causata da attività umane al di sopra della soglia calcolata tramite il <i>Potential Biological Removal</i> (PBR), in cui siano considerati la stima di abbondanza corretta almeno per l'<i>availability bias</i> e i valori di <i>Rmax</i> e <i>Fr</i> definiti secondo lo status di conservazione IUCN delle sottopopolazioni mediterranee.

T 1.3 – Rettili (<i>C. caretta</i>) Lo schema di distribuzione della popolazione nidificante nazionale di <i>Caretta caretta</i> e l'abbondanza della popolazione nidificante in aree indice rappresentative sono stabili o in aumento. I parametri demografici neonatali quali la percentuale di emersione e la sex ratio nelle aree indice raggiungono i valori soglia definiti in ambito IMAP. Le aree indice sono oggetto di misure spaziali di conservazione, gestione delle attività umane e adeguato sforzo di monitoraggio. Gli habitat critici



conosciuti (cioè i siti di nidificazione e i siti di alimentazione neritica /aggregazione) sono soggetti a misure di contenimento delle maggiori comprovate pressioni.

T 1.4 – Pesci costieri

Applicazione di misure di regolamentazione e controllo delle attività di pesca ricreativa e professionale artigianale.

T 1.5 – Pesci pelagici, Pesci demersali, Pesci di acque profonde, Cefalopodi costieri e della piattaforma continentale

Entro il 2030 viene ridotto il tasso di cattura associato alle catture accessorie/accidentali delle specie ittiche listate negli annessi del protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona per favorire il progressivo recupero dello stato di salute delle popolazioni mediante l'applicazione di misure tecniche nelle principali attività di pesca nazionali e l'identificazione e formalizzazione delle taglie di cattura minima e massima delle specie il cui prelievo deve essere regolamentato, tenendo conto della rispettiva strategia di gestazione e riproduzione (Raccomandazione GFCM/44/2021/16). Ai cefalopodi e alle specie ittiche demersali, pelagiche e di acque profonde di interesse commerciale si applica quanto previsto dal Traguato ambientale T3.1, proprio del Descrittore 3.

T 1.6 – Habitat Pelagici

La relazione tra i gruppi principali appartenenti al fitoplancton (diatomee e dinoflagellati), al mesozooplankton (copepodi e cladoceri) e al macrozooplankton non subisce variazioni significative valutate attraverso un incremento delle conoscenze sulle pressioni antropiche e naturali.

T1 T6.1 - Posidonia, Coralligeno, Coralli profondi, Coralli bianchi, Rodoliti

Mantenimento o conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat marini di particolare valenza conservazionistica ed elencati negli annessi del protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona e nella Direttiva Habitat, quali *P. oceanica* (Habitat 1120), coralligeno e coralli profondi - coralli bianchi (Habitat 1170) e fondi a rodoliti; attraverso:

- Iniziative di restauro passivo mediante la realizzazione di campi ormeggio in siti di particolare interesse conservazionistico individuati per ciascuna MRU;
- Iniziative pilota di restauro attivo degli habitat 1120 e 1170, in siti di particolare interesse conservazionistico individuati per ciascuna MRU;
- Implementazione del Reg (UE) n. 2023/2842 per la verifica che la totalità delle imbarcazioni (100%) che operano con attrezzi da pesca trainati, che hanno interazione con il fondo, o con reti a circuizione siano dotate di strumenti per la registrazione e trasmissione di dati sulla loro posizione.

DESCRITTORE 2

Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi

Buono Stato Ambientale (GES)

G 2.1

È ridotto al minimo il numero di specie non indigene di nuova introduzione in aree associate ai principali vettori di introduzione.

Traguati Ambientali (Target)

T 2.1

Sono attivati sistemi di risposta da parte delle Autorità competenti in seguito a segnalazioni di specie invasive in aree portuali e in zone destinate all'acquacoltura.

T 2.2

Sono ridotte le lacune conoscitive in merito alle principali vie di introduzione e vettori.



DESCRITTORE 3

Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock

Buono Stato Ambientale (GES)**G 3.1**

Tutte le specie sfruttate dalla pesca commerciale sono soggette ad una pressione di pesca sostenibile e la biomassa dei riproduttori si mantiene entro limiti precauzionali. In particolare: per tutti gli stock i livelli degli indicatori relativi alla mortalità da pesca, alla biomassa dei riproduttori (o loro proxy), ed alla ripartizione per taglia ed età, sono contenuti entro limiti biologicamente sicuri mostrando valori compatibili con il conseguimento del massimo sfruttamento sostenibile definiti mediante i “reference point” più appropriati, in base ai dati disponibili e alle caratteristiche della specie. La valutazione viene condotta sugli stock oggetto di piani di gestione e su quelli per cui sono disponibili dati sufficienti per un assessment con un buon grado di affidabilità, con la prospettiva di estendere l’analisi a tutte le specie sfruttate dalla pesca commerciale.

Traguardi Ambientali (Target)**T 3.1**

Per tutte le specie sfruttate dalla pesca commerciale soggette a piani di gestione nazionali e internazionali, e/o soggette a valutazioni analitiche validate in ambito internazionale o nazionale, che presentano mortalità da pesca superiore al relativo limite di riferimento sostenibile, è ridotta la mortalità da pesca corrente (F_{curr}) o “l’exploitation rate” (E) in accordo con quanto è previsto dai Piani di Gestione Pluriennali e internazionali in vigore o, se non altrimenti definiti, entro limiti sostenibili.

T 3.2

È valutato il rischio potenziale e ridotto l’impatto sulle risorse ittiche e sulla biodiversità della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (“IUU fishing”), attraverso l’implementazione a livello nazionale dei Reg. (CE) n. 1005/2008, Reg. (CE) n. 1010/2009, e Reg. (CE) n. 1224/2009 come modificato dal Reg (UE) 2023/2842.

T 3.3

In linea alle disposizioni stabilite dal Reg. (CE) n.1224/2009 come modificato dal Reg (UE) n. 2023/2842 è adottata una regolamentazione della pesca ricreativa nelle acque marine italiane, viene monitorato e ridotto l’impatto sulle risorse e sulla biodiversità marina.

T 3.4

Viene finalizzato un piano tecnico per la mitigazione degli effetti delle catture delle principali specie di selaci commerciali in relazione alla taglia di cattura in accordo con le misure tecniche previste dal Reg. (UE) n. 1241/2019 e con la Raccomandazione GFCM/44/2021/16.

T 3.5

I tassi di cattura accidentale delle specie di valore conservazionistico nelle principali attività di pesca nazionali vengono monitorati mediante l’integrazione e potenziamento dei diversi monitoraggi e programmi di raccolta dati nazionali ed internazionali, e vengono mitigati mediante l’adozione di adeguate misure.



DESCRITTORE 4

Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva

Buono Stato Ambientale (GES)**G 4.1**

La diversità all'interno di gilde trofiche selezionate rappresentative di almeno i produttori primari e dello zooplancton, i mesopredatori demersali (specie ittiche) e i predatori apicali non subisce effetti significativamente avversi dovuti a pressioni antropiche.

G 4.2

L'equilibrio della biomassa (o suo proxy) tra gilde trofiche selezionate rappresentative di almeno i produttori primari e dello zooplancton, i mesopredatori demersali (specie ittiche) e i predatori apicali non subisce effetti significativamente avversi dovuti a pressioni antropiche.

Traguardi Ambientali (Target)**T 4.1**

Lo stato di componenti trofiche selezionate degli ecosistemi è migliorato o si mantiene entro margini di variazione precauzionale indicando l'assenza di sostanziali modifiche strutturali e funzionali degli ecosistemi marini. La valutazione viene condotta con opportune metriche in riferimento ad almeno le seguenti gilde trofiche ed almeno ai criteri D4C1 e D4C2:

- produttori primari e zooplancton;
- mesopredatori (specie ittiche);
- predatori apicali.

DESCRITTORE 5

È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo

Buono Stato Ambientale (GES)**G 5.1**

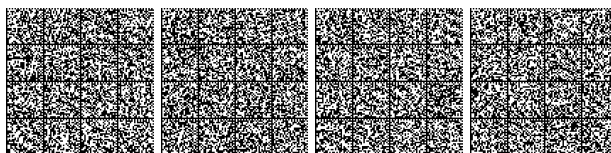
Nelle acque oltre il limite dei corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale, la concentrazione superficiale di nutrienti non deve superare in ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione valori soglia specifici in linea con quanto stabilito dalla Direttiva 2000/60 EC e dalla Convenzione di Barcellona.

G 5.2

I corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE devono essere almeno in stato 'Buono' per l'Elemento di Qualità Biologica 'Fitoplancton'; nelle acque oltre il limite dei corpi idrici e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale la concentrazione superficiale di clorofilla 'a' in ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione non deve superare valori specifici in linea con quanto stabilito dalla Direttiva 2000/60 EC e dalla Convenzione di Barcellona.

G 5.3

La concentrazione di ossigeno disciolto nelle acque di fondo deve essere superiore al valore soglia in ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione.



Traguardi Ambientali (Target)
T 5.1 Il 100% degli agglomerati con carico generato a) superiore a 2.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque interne, b) superiore a 10.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque marino-costiere, è fornito da un sistema di trattamento secondario delle acque reflue.
T 5.2 Le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, sono sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'art. 105 comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell'allegato 5 parte III del D.lgs 152/2006 ovvero dovrà essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.
T 5.3 Non si registrano incrementi nei carichi di nutrienti, derivanti da fonti diffuse, afferenti all'ambiente marino mediante apporti fluviali e fenomeni di dilavamento.
T 5.4 Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi I e II (D.M. 260/2010): non vi è alcun incremento nella tendenza della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla 'a', legata alla riduzione di input di nutrienti di origine antropica. Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi III (D.M. 260/2010): non vi è alcun aumento della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla 'a' derivante dagli input antropici di nutrienti.
T 5.5 Non vi sono incrementi nei fenomeni di ipossia e/o anossia nelle acque di fondo.

DESCRITTORE 6

L'integrità del fondo marino è ad un livello tale che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non subiscano danni

Buono Stato Ambientale (GES)

G1 G6.1 – Posidonia, Coralligeno, Coralli profondi, Coralli bianchi, Rodoliti

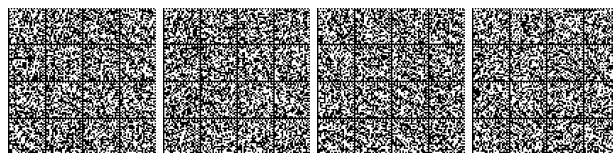
L'entità della perdita del tipo di habitat, dovuta a pressioni antropiche, non deve superare il 2% dell'estensione del tipo di habitat oggetto di valutazione, e gli effetti negativi dovuti a pressioni antropiche sulla condizione del tipo di habitat, compresa l'alterazione della struttura biotica e abiotica, non devono superare il 25% dell'estensione del tipo di habitat oggetto di valutazione.

Traguardi Ambientali (Target)

T1 T6.1 – Posidonia, Coralligeno, Coralli profondi, Coralli bianchi, Rodoliti

Mantenimento o conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat marini di particolare valenza conservazionistica ed elencati negli annessi del protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona e nella Direttiva Habitat, quali *P. oceanica* (Habitat 1120), coralligeno e coralli profondi - coralli bianchi (Habitat 1170) e fondi a rodoliti; attraverso:

- Iniziative di restauro passivo mediante la realizzazione di campi ormeggio in siti di particolare interesse conservazionistico individuati per ciascuna MRU;
- Iniziative pilota di restauro attivo degli habitat 1120 e 1170, in siti di particolare interesse conservazionistico individuati per ciascuna MRU;
- Implementazione del Reg (UE) n. 2023/2842 per la verifica che la totalità delle imbarcazioni (100%) che operano con attrezzi da pesca trainati, che hanno interazione con il fondo, o con reti a circuizione siano dotate di strumenti per la registrazione e trasmissione di dati sulla loro posizione.



DESCRITTORE 7

La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini

Buono Stato Ambientale (GES)**G 7.1**

Non più del 5% dell'estensione dei corpi idrici marino costieri di ciascuna Sottoregione marina, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, presenta impatti dovuti a cambiamenti permanenti delle condizioni idrografiche conseguenti alla realizzazione di infrastrutture soggette a VIA nazionale.

Traguardi Ambientali (Target)**T 7.1**

Sono valutati gli impatti derivanti dai cambiamenti permanenti delle condizioni idrologiche e delle caratteristiche fisiografiche relativi alle seguenti categorie di infrastrutture soggette a VIA nazionale, mediante l'applicazione della Guida Metodologica: porti, terminali di rigassificazione e parchi eolici.

DESCRITTORE 8

Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti

Buono Stato Ambientale (GES)**G 8.1**

Le concentrazioni, per ciascuna matrice e categoria di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, sono inferiori, in forma indicizzata e integrata, agli Standard di Qualità Ambientale previsti.

G 8.2

Relativamente ai contaminanti presenti nell'ambiente, le variazioni in termini di effetti biologici, misurate su almeno una specie bioindicatrice riconosciuta a livello internazionale, non sono significative rispetto ai rispettivi controlli e/o soglie.

Traguardi Ambientali (Target)**T 8.1**

In ogni ciclo di valutazione, sono ridotte, in termini percentuali, le concentrazioni dei contaminanti per i quali sono stati rilevati valori superiori agli Standard di Qualità Ambientale previsti, espresse in forma indicizzata e integrata, a livello di categoria di contaminanti e/o matrice.

T 8.2

Sono ridotte le lacune conoscitive sulla valutazione degli effetti biologici dovuti alla contaminazione chimica, misurati in specie bioindicatrici riconosciute a livello internazionale ed utilizzate nei programmi di monitoraggio della regione Mediterraneo.



DESCRITTORE 9

I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti

Buono Stato Ambientale (GES)**G 9.1**

Le concentrazioni dei contaminanti rilevate in campioni di prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali (con una copertura spaziale pari almeno al 50% della specifica MRU) sono entro i limiti di legge per il consumo umano (Reg. UE 2023/915 e successive modifiche), e almeno il 70% degli individui non supera i limiti di legge.

Traguardi Ambientali (Target)**T 9.1**

In ciascuna MRU diminuisce, in termini percentuali, il numero di campioni con concentrazioni di contaminanti non conformi ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente (Reg. UE n. 2023/915 e successive modifiche).

DESCRITTORE 10

Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino

Buono Stato Ambientale (GES)**G 10.1a**

La quantità dei rifiuti sul litorale, nello strato superficiale della colonna d'acqua e sul fondo tende al valore soglia.

G 10.1b

La quantità dei microrifiuti nello strato superficiale della colonna d'acqua tende al valore soglia.

Traguardi Ambientali (Target)**T 10.1**

Tende a diminuire il numero/quantità dei rifiuti marini presenti sui litorali, nello strato superficiale della colonna d'acqua, sul fondo marino ed è ridotto il tasso di incremento dei microrifiuti nello strato superficiale della colonna d'acqua riducendo l'immissione ed aumentando la raccolta di rifiuti a mare e sui litorali.

T 10.2

È decrescente la tendenza nella quantità dei rifiuti ingeriti dagli animali marini.

T 10.3

Sono ridotte le lacune conoscitive sull'origine, stato, composizione, dispersione e impatti dei rifiuti in mare attraverso l'incremento di programmi di indagine.



DESCRITTORE 11

L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino

Buono Stato Ambientale (GES)**G 11.1**

I livelli dei suoni impulsivi di elevata intensità a bassa e media frequenza, introdotti in ambiente marino attraverso attività antropiche, sono tali da non comportare effetti negativi a lungo termine sugli ecosistemi marini e le attività antropiche che introducono tali suoni sono regolate e gestite affinché non vi siano impatti significativi a lungo termine sulle specie marine a livello di popolazione.

G 11.2

I livelli dei suoni continui a bassa frequenza introdotti in ambiente marino attraverso attività antropiche sono tali da non comportare effetti negativi a lungo termine sugli ecosistemi marini e sono tali da non comportare il rischio di eventuali impatti comportamentali o percettivi sulle specie marine a livello di popolazione. I valori della baseline media annuale tendono a diminuire nel ciclo di valutazione.

Traguardi Ambientali (Target)**T 11.1**

È implementato e reso operativo un Registro nazionale dei suoni impulsivi che tenga conto di tutte le attività antropiche che introducono suoni impulsivi nel range 10 Hz – 10 kHz in ambiente marino. Devono essere definiti a livello sottoregionale habitat e specie target.

T 11.2

Il rilevamento della baseline in CatA D11C2 deve essere esteso ad almeno due altre stazioni (rispettivamente in Mediterraneo Occidentale e Adriatico Meridionale) e mantenuta nell'assetto presente. Devono essere definiti a livello sottoregionale habitat e specie target.

25A06354

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 2025.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di I grado di Palermo nella giornata del 12 novembre 2025.

IL DIRETTORE
DEI SISTEMI INFORMATIVI, STATISTICA,
ORGANIZZAZIONE E BILANCIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 204 del 1° settembre 2022 ed entrata in vigore il giorno 16 settembre 2022;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

Visto, in particolare, l'art. 20, commi da 2-bis a 2-quinquies, del citato decreto-legge n. 44 del 2023, come modificati dall'art. 1, commi 545, 546 e 547 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, ove è previsto che, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività di cui all'art. 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 300 del 1999, e che il suddetto Dipartimento opera con l'organizzazione di cui alla tabella I allegata al medesimo decreto-legge n. 44 del 2023, nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2024, concernente l'individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizione dei relativi compiti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 167 del 18 luglio 2024, entrato in vigore il giorno 17 agosto 2024, ed in particolare, la tabella di cui all'allegato C del medesimo decreto che individua gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e le relative trentacinque posizioni dirigenziali non generali;

Vista la nota prot. n. 173990 del 10 novembre 2025, con la quale il direttore dell'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo ha comunicato la chiusura della medesima sede giudiziaria, nella giornata del 12 novembre 2025, per interruzione della fornitura di energia elettrica dalle ore 8,30 alle ore 16,20 e che non saranno erogati i servizi dell'immobile compresa l'erogazione dell'acqua nella giornata del 12 novembre 2025;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza della citata Corte di giustizia tributaria, nella giornata del 12 novembre 2025, per la motivazione sopracitata;

Sentito il garante del contribuente per la Regione Sicilia, che con la nota n. 1033 del 18 novembre 2025 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo nella giornata del 12 novembre 2025.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2025

Il direttore: LODDO

25A06333

DECRETO 19 novembre 2025.

Perequazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto 15 novembre 2024 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 278 del 27 novembre 2024) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2024 e valore definitivo per l'anno 2023»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica del 3 novembre 2025, dalla quale si rileva che:

a) la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2023 e il periodo gennaio - dicembre 2024 è risultata pari a +0,8;

b) la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2024 e il periodo gennaio - dicembre 2025 è risultata pari a +1,4 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 una variazione dell'indice pari rispettivamente a -0,2, -0,1 e +0,1;

Considerate la suddetta comunicazione e la necessità di determinare:

a) il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2025;

b) la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2026, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025;

Rilevata, alla luce delle suddette determinazioni, la necessità di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;



Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024 è determinata in misura pari a +0,8 dal 1° gennaio 2025.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2025 è determinata in misura pari a +1,4 dal 1° gennaio 2026, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2025

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

25A06352

DECRETO 19 novembre 2025.

Modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2025.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di con-

trollo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2025, di determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le modalità e i termini di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal *coke*, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2025, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:

a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24, di cui all'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;

b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonché tramite la piattaforma digitale pagoPA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2025

Il Vice Ministro: LEO

25A06477

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 novembre 2025.

Approvazione delle modalità di trasmissione dell'istanza per l'assegnazione, nell'anno 2026, di un contributo erariale per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 1, commi 51-58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 51 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come modificato dall'art. 1, comma 485, legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispone testualmen-



te: «Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.»;

Visto il comma 51-ter che incrementa di 100 milioni di euro le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del citato comma 51 per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

Visto l'art. 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ridetermina l'autorizzazione di spesa di cui al comma 51, riducendola di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031;

Visto il comma 52, ultimo periodo, del medesimo art. 1 che stabilisce che: «... Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatici del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.»;

Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Rilevata la necessità di acquisire dagli enti locali interessati le certificazioni contenenti i dati richiesti dalle richiamate disposizioni normative al fine di determinare, con successivo provvedimento, l'entità del contributo da assegnare, in applicazione dei criteri di priorità e, eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 53 e 54 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019;

Visto il comma 53 del ripetuto art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale fissa il seguente ordine prioritario di assegnazione dei contributi:

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente, ivi compresi i beni destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

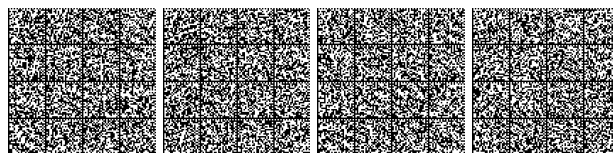
Visto il comma 54, il quale recita: «Fermo restando le priorità di cui ai commi 53 e 53-bis, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio. A decorrere dall'anno 2022, almeno il 40 per cento delle risorse è assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.»;

Visto il comma 55, del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale recita: «Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.»;

Visto il comma 56, ultimo capoverso, il quale recita: «... A decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente.»;

Considerato che il contributo in argomento non si applica ai comuni delle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto l'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'abrogare gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ha sancito la rinuncia da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini concordati nell'ambito dell'Accordo del 30 novembre 2009 (c.d. accordo di Milano), alla partecipazione al riparto di finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale di settore;

Considerato, altresì, che ai sensi del punto 1 del successivo accordo tra Ministero dell'economia e delle finanze, Regione Trentino-Alto Adige e le citate Province autonome del 25 settembre 2023, a decorrere dall'anno 2023 resta impregiudicato l'obbligo di restituzione allo Stato delle eventuali somme erogate alle Province autonome di Trento e Bolzano in difformità dalla previsione di cui al richiamato comma 109 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009;



Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuto che per «enti locali», ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni;

Considerato che è stata attivata la piattaforma di Gestione delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011);

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

Ritenuta la necessità di definire le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2026;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione delle modalità di presentazione della richiesta di contributo, secondo un modello informatizzato di certificazione con il quale gli enti locali comunicano telematicamente la richiesta di contributo attraverso la piattaforma di Gestione delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

*Enti locali potenzialmente destinatari
del contributo relativo all'anno 2026*

1. Hanno facoltà di richiedere il contributo soggetto a rendicontazione a copertura della spesa per i livelli di progettazione, come definiti dall'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nonché messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente, ivi compresi i beni destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità

organizzata, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale, con le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.

2. Non possono presentare la richiesta di contributo gli enti locali beneficiari del medesimo contributo nel biennio 2024-2025, assegnato rispettivamente con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 17 aprile 2024 e con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 18 giugno 2025, diffusi sul sito della Direzione centrale per finanza locale nella sezione «I DECRETI», che non abbiano dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 160 del 2019, di aver completato le relative attività di progettazione. La verifica del completamento delle attività di progettazione è basata sui seguenti parametri:

a. Per la progettazione 2024:

stipula del contratto nei termini previsti dall'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17 aprile 2024;

effettiva conclusione dell'attività di progettazione.

b. Per la progettazione 2025:

stipula del contratto nei termini previsti dall'art. 3, comma 1 del D.I. 18 giugno 2025;

effettiva conclusione dell'attività di progettazione.

c. In entrambi i casi a) e b), per conclusione dell'attività di progettazione si intende l'approvazione del progetto allo stadio in cui è stato finanziato. La data di approvazione è rilevata tramite il campo Data fine effettiva della scheda *iter* procedurale di progetto della piattaforma BDAP-MOP;

d. Non aver rinunciato al contributo, con riferimento alle menzionate annualità (2024-2025).

3. La richiesta di contributo deve essere riferita ad una «nuova» progettazione. Non può essere formulata richiesta di contributo per progettazioni già affidate. Rientrano nella definizione di «nuova» progettazione anche le gare avviate dopo il 15 gennaio 2026 e prima dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 53 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019.

4. Ai fini dell'erogazione del contributo in esame è sempre richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. Non è consentito far uso dello smart-CIG.

5. I CUP contenuti nelle richieste sono sottoposti ad apposito controllo teso a verificarne la rispondenza per natura, tipologia, settore, sotto-settore e categoria. Eventuali difformità dei CUP precludono la possibilità di perfezionare la richiesta di contributo.

6. A partire dall'annualità 2026 la creazione del CUP propedeutico alla richiesta di finanziamento, può avvenire tramite appositi template messi a disposizione sulla piattaforma «Sistema CUP» del DIPE aventi i seguenti codici identificativi:

Template 2511001 - relativo a lavori pubblici;



Template 2511002 - relativo a acquisto e realizzazione di servizi.

7. In alternativa, al fine di classificare correttamente, sul Sistema CUP del DIPE, i Codici unici di progetto (CUP) e stilare la graduatoria di cui al comma 54, dell'art. 1, della legge n. 160 del 2019, si ricorda che:

A. i CUP vanno classificati per natura e tipologia nel seguente modo:

i CUP di sola progettazione con una delle tipologie indicate:

Natura - Acquisto o realizzazione di servizi 02;

Tipologia - 11 Studi e progettazioni o pianificazione territoriale;

Tipologia - 18 Manutenzione straordinaria;

Tipologia - 20 Studi e progettazioni per l'adeguamento sismico;

Tipologia - 21 Studi e progettazioni per il miglioramento sismico;

Tipologia - 22 Studi e progettazioni per nuova realizzazione;

Tipologia - 23 Studi e progettazioni per messa in sicurezza (escluso dissesto idrogeologico);

Tipologia - 26 Studi e progettazioni per efficientamento energetico;

Tipologia - 30 Studi e progettazioni per dissesto idrogeologico;

i CUP di lavori (che hanno nel quadro economico spese di progettazione) vanno classificati:

Natura - Realizzazione di lavori pubblici (Opere ed impiantistica) 03;

Tipologia - tutte tranne manutenzione ordinaria e tranne completamento manutenzione ordinaria;

B. i CUP vanno classificati per settore, sotto-settore e categoria nel seguente modo:

nel caso di CUP per *a*) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico:

settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02;

sotto-settore - Difesa del suolo 05;

categoria - tutte;

settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02;

sotto-settore - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente 11;

categoria - tutte;

settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02;

sotto-settore - Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi 12;

categoria - tutte;

settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02;

sotto-settore - Risorse idriche e acque reflue 15;

categoria - tutte;

nel caso di CUP per *b*) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti:

settore - Infrastrutture di trasporto 01;

sotto-settore - Stradali 01;

categoria - tutte;

nel caso di CUP per *c*) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente:

settore - Opere e infrastrutture sociali 05;

sotto-settore - Sociali e scolastiche 08;

categoria - tutte;

settore - Opere e infrastrutture sociali 05;

sotto-settore - Abitative 10;

categoria - tutte;

settore - Opere e infrastrutture sociali 05;

sotto-settore - Sanitarie 30;

categoria - tutte;

settore - Opere e infrastrutture sociali 05;

sotto-settore - Difesa 32;

categoria - tutte;

settore - Opere e infrastrutture sociali 05;

sotto-settore - Direzionali e amministrative 33;

categoria - tutte;

settore - Opere e infrastrutture sociali 05;

sotto-settore - Giudiziarie e penitenziarie 34;

categoria - tutte;

settore - Opere e infrastrutture sociali 05;

sotto-settore - Pubblica sicurezza 36;

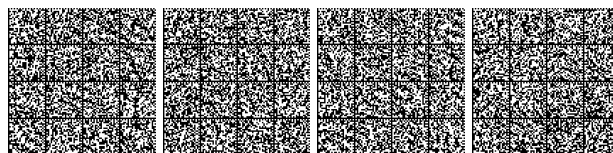
categoria - tutte.

Art. 2.

Modalità istanza

1. È approvata la modalità telematica di trasmissione dell'istanza, attraverso il modello di istanza in fac-simile allegato al presente decreto, definito secondo apposita piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale gli enti locali comunicano la richiesta di contributi per la spesa di progettazione, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nonché messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente, ivi compresi i beni destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'istanza è prodotta da parte degli enti locali interessati esclusivamente attraverso le apposite funzioni disponibili nell'area riservata del sistema di cui al comma 1, anche attraverso le informazioni già trasmesse e presenti in detto sistema.



3. Gli enti locali che alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla banca dati BDAP il rendiconto 2024, non potranno accedere al sistema fino all'invio delle informazioni. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le richiamate informazioni sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione approvato e trasmesso alla banca dati.

Art. 3.

Termini di trasmissione

Per la validità della comunicazione, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, devono presentare telematicamente, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 2, richiesta di contributo per l'anno 2026 a decorrere dal 24 novembre 2025 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 23,59 del 15 gennaio 2026.

Art. 4.

Istruzioni e specifiche

1. La richiesta di contributo, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio tecnico, trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui agli articoli 2 e 3.

2. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente, comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 2.

3. È facoltà degli enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro il termine delle ore 23,59 del 15 gennaio 2026, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.

4. Le indicazioni operative inerenti alla piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF) per la presentazione della richiesta di contributo sono contenute nell'apposito manuale - annualità 2026.

5. Il servizio di assistenza BDAP sulla piattaforma GLF-MOP sarà garantito fino alle ore 18,00 del 15 gennaio 2026.

Art. 5.

Modalità di riparto

1. L'attribuzione delle risorse agli enti beneficiari avverrà nel limite dello stanziamento di bilancio, così come eventualmente rideterminato da provvedimenti legislativi entrati in vigore successivamente al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2025

Il direttore centrale: VALENTINO

ALLEGATO



DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

Richiesta di assegnazione di un contributo erariale anno 2026 per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza

Tipo ente

Codice ente BDAP

Visto l'art. 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2019) e successive modifiche ed integrazioni, che ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nonché messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente, ivi compresi i beni destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

Visto il comma 52, del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019 il quale, per i contributi relativi all'anno 2026, fissa al 15 gennaio 2026 il termine perentorio entro cui gli enti locali comunicano le richieste di contributo;

Considerato gli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;

Visto l'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il decreto del Ministero dell'interno approvativo del presente modello;

Dichiara:

ai sensi dell'art. 1, comma 51 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni:

l'avvenuto adempimento alla trasmissione alla banca dati BDAP (di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011) dei documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti al rendiconto 2024;

che i contributi, di seguito richiesti e riferiti ad interventi su immobili pubblici, riguardano immobili pubblici di cui questo ente ha la proprietà o il possesso;

che i contributi, di seguito richiesti, non sono superiori all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi;

che la progettazione - oggetto di richiesta di contributo - si riferisce, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione;

che, nel caso di CUP lavori, nel medesimo CUP è presente il quadro economico dal quale si evince la presenza delle spese di progettazione;

di aver dimostrato, nel caso di beneficiari delle risorse nel biennio precedente (2024-25), di aver completato le attività di progettazione oggetto del medesimo contributo nel biennio precedente, tramite i sistemi di monitoraggio di cui dell'art. 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come precisato all'art. 1 del decreto di approvazione delle modalità di trasmissione della presente istanza;

Chiede:

ai sensi dell'art. 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, il contributo per l'anno 2026, per interventi di seguito specificati:



Livello progettuale da realizzare:		
Codice Unico Progetto:		
La progettazione riguarda:		
Se lavori, importo totale del quadro economico dell'opera		
Costo complessivo della progettazione:	Quota parte finanziata:	Richiesta contributo:

Il Responsabile del Servizio tecnico

Il Rappresentante legale

25A06332

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 novembre 2025.

Individuazione degli IRCCS per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico.**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, e, in particolare, l'art. 5, comma 1, che al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, accantona per gli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 5 milioni di euro annui, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di una intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, prevedendo l'assegnazione di detta somma in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico;

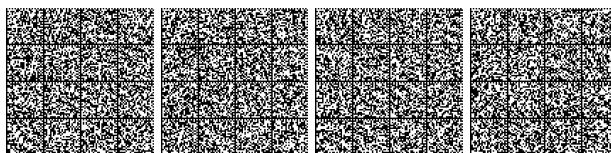
Visto il comma 2, del richiamato art. 5, ai sensi del quale «con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate una o più strutture aventi i requisiti di cui al comma 1»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare gli articoli 12, comma 2 e 12-bis;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 1, commi 34 e 34-bis;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3», così come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti del Servizio sanitario nazionale a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo *standards* di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza, nell'ambito delle aree tematiche internazionalmente riconosciute, tenuto conto della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category* - MDC) integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età;

Visto l'allegato 1, del richiamato decreto legislativo n. 288 del 2003, che individua tra le aree tematiche internazionalmente riconosciute l'area tematica «Dermatologia» e gli MDC corrispondenti «9 - Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e del seno 22 - Ustioni»;



Visto l'art. 13, comma 3, lettera d), del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua tra i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «caratteri di eccellenza del livello dell'attività di ricovero e cura di alta specialità direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attività di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare una più alta qualità dell'attività assistenziale, attestata da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale della complessità delle prestazioni erogate, delle caratteristiche strutturali, del volume e tipologia delle attività e del percorso assistenziale nonché della qualifica di centro di riferimento clinico-assistenziale a livello regionale o sovranazionale per l'area tematica di appartenenza»;

Visto il successivo art. 14, del richiamato decreto legislativo n. 288 del 2003, che disciplina il procedimento per il riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Ritenuto di definire, quale criterio di riferimento per l'individuazione delle strutture beneficiarie in ambito dermatologico, per l'attività clinico-assistenziale, il volume di ricoveri in regime ordinario durante l'anno 2024 per il drg n. 273 «Malattie maggiori della pelle senza complicanze o comorbidità», essendo gli ultimi dati a disposizione dell'amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione degli IRCCS per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono individuati quali destinatari delle risorse, pari a 5 milioni annui, accantonate per gli anni 2025, 2026 e 2027, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con riconoscimento nell'area tematica di afferenza «dermatologia» che durante l'anno 2024 hanno avuto un volume di ricoveri in regime ordinario per il drg n. 273 «Malattie maggiori della pelle senza complicanze o comorbidità» di almeno cinquecento pazienti.

Art. 2.

Destinazione e assegnazione delle risorse

1. L'assegnazione delle risorse di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, è subordinata alla previa sottoscrizione, in sede di Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di una intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, le risorse di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono assegnate agli IRCCS individuati all'art. 1, a seguito di presentazione di apposita richiesta, secondo i tempi e le modalità dettagliati in uno specifico avviso pubblico, approvato con decreto direttoriale e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.

3. Alla richiesta di cui al precedente comma deve essere allegato uno specifico progetto. Tale progetto deve prevedere la realizzazione di programmi di ricerca, nonché il conseguimento di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per quelli finalizzati al miglioramento dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), misurabile sui seguenti indicatori:

- a) tasso di mortalità;
- b) spesa sanitaria;
- c) qualità della vita.

4. L'erogazione dell'importo di cui al comma 1, avviene con le seguenti modalità:

il 70 per cento dell'importo complessivo annuo assegnato è erogato a titolo di anticipo, a seguito alla presentazione del progetto di cui al comma 3;

il restante 30 per cento è erogato a titolo di rata a saldo, subordinata all'esito positivo dei risultati raggiunti nell'anno precedente previa valutazione di relazione illustrativa.

5. Eventuali risorse residue, all'esito dell'assegnazione di cui al comma 1, possono essere oggetto di redistribuzione dietro presentazione, da parte dei soggetti individuati all'art. 1, di integrazioni al progetto proposto.

Art. 3.

Procedura di riconoscimento del contributo

1. Effettuate le verifiche di ammissibilità sulla base dei criteri individuati all'art. 2, con decreto direttoriale si provvede al riconoscimento del contributo in favore dei soggetti beneficiari, di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 4 novembre 2025

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1555

25A06457



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 24 ottobre 2025.

Modifiche al decreto 12 aprile 2022, di istituzione dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.

**LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ
E LE PARI OPPORTUNITÀ**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle pratiche dannose;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale è stata nominata Ministro senza portafoglio l'On. Eugenia Maria Roccella;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi ai ministri senza portafogli» con il quale all'on. Eugenia Maria Roccella è stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, recante «Delega di funzioni al ministro senza portafoglio On. Eugenia Maria Roccella» con il quale sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunità;

Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022) ed in particolare l'art. 1, comma 149;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e, in particolare, l'art. 5 concernente «Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica»;

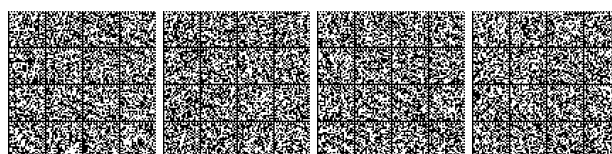
Visto l'art. 5, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 93/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 149, della legge n. 234/2021, che prevede che l'Autorità politica delegata per le pari opportunità elabori, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, un piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto altresì l'art. 5, comma 2-bis del decreto-legge n. 93/2013, introdotto dall'art. 1 comma 149 della legge n. 234/2021, che prevede che al fine di definire un sistema strutturato di *governance* del piano tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia interistituzionale ed un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, la cui composizione, il funzionamento e i compiti sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le pari opportunità;

Visto il decreto 29 marzo 2022 di istituzione della cabina di regia interistituzionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, ai sensi del sopra richiamato art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 93/2013;

Visto il decreto 12 aprile 2022 di costituzione dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, ai sensi del medesimo art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 93/2013;

Visti inoltre, i commi 3 e 4 del citato art. 5 del decreto-legge n. 93/2013 che prevedono che «Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 5-bis del presente decreto.



4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

Vista la «Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026», presentata in data 5 agosto 2021 al Consiglio dei ministri dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa informativa in sede di Conferenza unificata in data 29 luglio 2021, che costituisce una delle linee di impegno del Governo, anche ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2025-2027 ed annesso quadro operativo, adottato con decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità in data 16 settembre 2025, a seguito del parere favorevole espresso in sede di Conferenza unificata il 10 settembre 2025;

Rilevata l'opportunità, alla luce delle attività svolte e dell'esperienza maturata in seno all'assemblea dell'Osservatorio nonché in considerazione delle istanze emerse dall'associazionismo di riferimento, di procedere all'integrazione della composizione della medesima assemblea, nell'ottica di ampliare ulteriormente la partecipazione alle associazioni e alle organizzazioni impegnate nella prevenzione e contrasto alla violenza nei confronti delle donne;

Ravvisata la necessità, pertanto, di procedere a modificare il decreto del 12 aprile 2022 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia *pro tempore* di costituzione dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 12 aprile 2022 di istituzione dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.

1. Al decreto ministeriale 12 aprile 2022 recante l'istituzione dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 4, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) da 15 componenti in rappresentanza delle associazioni e organizzazioni operanti a livello nazionale e/o internazionale nel settore della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica;»

b) all'art. 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«4. In relazione a specifici argomenti, ai lavori dell'assemblea possono partecipare ulteriori soggetti, da individuarsi anche in raccordo con le amministrazioni centrali o territoriali interessate.»

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 ottobre 2025

La Ministra: ROCCELLA

25A06369

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 novembre 2025.

Procedura pay-back 5% - Anno 2025. (Determina n. 80/2025).

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO

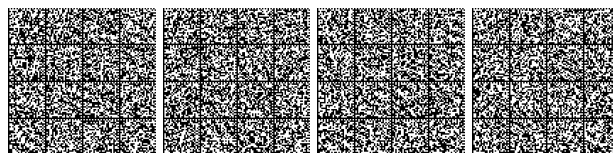
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», con il quale è stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco (di seguito indicata come AIFA o Agenzia) e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale (di seguito indicato come SSN) tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», e successive modificazioni;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione (di seguito indicato come CdA) con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal CdA con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decre-



to del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA adottato dal CdA con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'AIFA, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina del direttore tecnico-scientifico AIFA n. 122/2024 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Claudia Bernardini l'incarico di dirigente dell'ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, a decorrere dal 2 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007», con cui sono state confermate, per gli anni 2007 e seguenti, le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA con la deliberazione del CdA 27 settembre 2006, n. 26;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera g), della già citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha riconosciuto alle aziende farmaceutiche la possibilità di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti, di cui alla deliberazione citata al punto precedente, previa dichiarazione di impegno al versamento, in favore delle regioni interessate, degli importi così come indicati nelle tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il SSN;

Vista la determina del direttore generale dell'AIFA 27 settembre 2006 recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227, con cui sono stati disposti dall'AIFA: i) la riduzione, nella misura del 5%, del prezzo al pubblico, già vigente, dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN; ii) la ridefinizione dello sconto al produttore dello 0,6% del prezzo al pubblico, come da determina

del direttore generale dell'AIFA 30 dicembre 2005, recante «Misure di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata per l'anno 2005»; iii) il mantenimento delle predette misure sino a integrale copertura del disavanzo accertato per l'anno 2006, previa verifica da effettuarsi entro la data del 15 febbraio 2007;

Vista la determina del direttore generale dell'AIFA 9 febbraio 2007, di «Approvazione delle richieste relative alle aziende farmaceutiche, che si sono avvalse della facoltà di ripianare l'eccedenza di spesa farmaceutica secondo le modalità di *pay-back*», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 febbraio 2007, n. 43 e, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state individuate le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, contenente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

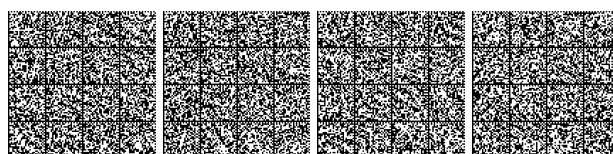
Considerato che, successivamente, l'art. 1, commi 225 e 227, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014», a decorrere dall'anno 2014, ha dato la possibilità alle aziende farmaceutiche che ne facciano richiesta di usufruire della sospensione della riduzione di prezzo del 5% di cui all'art. 1, comma 796, lettera g), della legge citata n. 296 del 2006, come disposta con la citata determina 27 settembre 2006;

Vista, per quanto di interesse ai fini del presente provvedimento, la determina del direttore tecnico-scientifico dell'AIFA del 29 ottobre 2024, n. 117, recante «Procedura *pay-back* 5% - Anno 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2024, n. 256, che ha regolamentato, per l'anno 2024, la relativa procedura di *pay-back*, specificando i prezzi dei medicinali rispetto ai quali le aziende intendevano avvalersi della sospensione del 5%, nonché i prezzi dei medicinali cui era stata ripristinata tale riduzione del 5%;

Ravvisata, anche per l'anno 2025, la necessità di procedere a determinare i prezzi dei medicinali delle aziende che intendano avvalersi della sospensione del 5% di cui all'art. 1, comma 796, lettera g), della legge citata n. 296 del 2006, nonché dei prezzi dei medicinali delle aziende che non manifestino detta volontà ovvero che, pur avendola manifestata, non procedano al versamento di quanto dovuto in favore delle regioni interessate;

Preso atto che, ai fini della suddetta determina dei prezzi, anche per il procedimento relativo all'anno 2025, le eventuali differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi, quale conseguenza dell'applicazione del *pay-back* 5%, non costituiscono variazioni di spesa a carico del SSN;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e successive modifiche e integrazioni, contenente il «Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il regolamento AIFA per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento AIFA in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato;

Considerata la comunicazione di avvio del procedimento di *pay-back* 5% - anno 2025, pubblicata sul sito istituzionale dell'AIFA in data 30 ottobre 2025, con la quale le aziende farmaceutiche sono state invitate a collegarsi, in pari data e a decorrere dalle ore 12,00, attraverso il link «*Spending-Pha*», alla sezione Servizi Online AIFA dedicata, per prendere visione dell'elenco dei medicinali per i quali è possibile avvalersi della sospensione della riduzione del prezzo del 5%, a fronte del versamento (*pay-back*) del relativo controvalore sui conti correnti appositamente indicati dalle singole regioni interessate;

Acquisite dalle aziende le dichiarazioni di accettazione/diniego al *pay-back* 5% - anno 2025, pervenute all'AIFA fino alla data del 18 novembre 2025;

Tenuto conto delle comunicazioni di rettifica e/o inclusione pervenute all'indirizzo PEC dedicato fino al 24 novembre 2025;

Per tutto quanto in premessa;

Determina:

Art. 1.

1. È approvata la metodologia di calcolo del *pay-back* 5% per l'anno 2025, di cui all'allegato 1 del presente provvedimento.

2. In applicazione della predetta metodologia, è approvato l'elenco di cui all'allegato 2 del presente provvedimento, che riporta le confezioni di medicinali di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche e integrazioni, classificati in classe A e H (e, quindi, a carico del SSN), per i quali sono ripristinati, a decorrere dal 1° dicembre 2025, i prezzi in vigore al 30 settembre 2006 (nonché quelli rideterminati successivamente a tale data) nonché le confezioni di medicinali per i quali, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre 2025, in ragione dell'applicazione del *pay-back*, è stata sospesa la riduzione del prezzo del 5%, di cui alla determina del direttore generale dell'AIFA 27 settembre 2006.

3. I prezzi riportati nell'allegato 2 relativi ai medicinali di classe A, di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono prezzi al pubblico, comprensivi dell'IVA, applicati a fronte della loro erogazione a carico del SSN e, altresì, della riduzione prevista dalla determina del direttore generale dell'AIFA del 3 luglio 2006.

4. I prezzi riportati nell'allegato 2 relativi ai medicinali di classe H di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono prezzi massimi di cessione al lordo dell'eventuale ulteriore sconto SSN, applicati a fronte della loro erogazione a carico del SSN e comprensivi, altresì, della riduzione prevista dalla determina di cui al comma precedente.

Art. 2.

1. Le aziende farmaceutiche che hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione/diniego al *pay-back* 5% - anno 2025 provvedono in favore delle regioni interessate entro il 24 novembre 2025, a completare il versamento degli importi calcolati sulla base dei dati a consuntivo dell'anno 2024.

2. Le distinte di versamento attestanti l'effettivo pagamento degli importi dovuti devono essere trasmesse, attraverso la piattaforma *Spending-Pha*, improrogabilmente entro il 26 novembre 2025.

Art. 3.

1. Il presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 e 2, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con efficacia dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2025

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

ALLEGATO 1

METODOLOGIA DI CALCOLO DEL *PAY-BACK* 5% 2025

L'art. 1, commi 225 e 227, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni offre la possibilità, a partire dall'anno 2014, per le aziende farmaceutiche di usufruire della sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA del 27 settembre 2006. Si rende qui di seguito nota la metodologia di calcolo del *pay-back* 5% per l'anno 2025.

A) Procedura di calcolo

1. Sono state selezionate tutte le specialità medicinali in fascia A e in fascia H che hanno aderito al procedimento del *pay-back* 5% per l'anno 2024 di cui alla determina AIFA n. 117/2024 del 29 ottobre 2024 concernente Procedura *pay-back* 5% - Anno 2024 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 31 ottobre 2024,



e successive modificazioni ed integrazioni, ottenendo la proroga della sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta ai sensi della determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006.

2. Sono state individuate tutte le specialità in fascia A e in fascia H commercializzate nel corso del 2024, aventi almeno un mese di consumi a carico del SSN.

3. Sono state, inoltre, selezionate tutte quelle in fascia A e in fascia H autorizzate dopo il 31 dicembre 2006 che hanno perso nel 2024 il requisito dell'innovatività, attribuito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettera b), legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Infine, si è tenuto conto di tutte le specialità medicinali in fascia A e in fascia H autorizzate dopo il 31 dicembre 2006, rispetto alle quali l'azienda farmaceutica non ha mai avuto la possibilità di esercitare l'opzione di adesione o meno alla sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006.

5. Relativamente all'insieme di specialità medicinali di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono stati estratti i dati di consumo (n° di confezioni), sia attraverso il canale delle farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata), sia attraverso quello delle strutture sanitarie pubbliche (ospedali, ASL, ecc.) dislocate sul territorio (farmaceutica non convenzionata) nell'anno 2024. I consumi utilizzati nel successivo sviluppo della procedura sono relativi ad ogni specialità medicinale che abbia almeno un mese di commercializzazione nel 2024.

6. La riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata è stata calcolata nel seguente modo:

a. per i farmaci in fascia A:

i. erogati attraverso le farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata) quale differenza tra il vigente prezzo a ricavo azienda al netto dell'IVA (individuato sulla base delle quote di spettanza definite ai sensi del primo periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni), della riduzione di legge det. AIFA 03/07/2006 e della eventuale riduzione selettiva ed il medesimo prezzo ridotto del 5%, sempre al netto dell'IVA;

ii. per quelli erogati alle strutture sanitarie pubbliche (farmaceutica non convenzionata) quale differenza tra il vigente prezzo a ricavo azienda al netto dell'IVA (individuato sulla base delle quote di spettanza definite ai sensi del primo periodo del comma 40 dell'art. 1 Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni), della riduzione di legge det. AIFA 03/07/2006, e dello sconto SSN esclusivamente negoziato con l'AIFA, ed il medesimo prezzo ridotto del 5%, sempre al netto dell'IVA.

b. per i farmaci in fascia H (erogati esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche – farmaceutica non convenzionata) quale differenza tra il prezzo massimo di cessione al SSN (vigente al 24 ottobre 2025) e quello ridotto del 5%.

7. Le differenze di prezzo per ciascuna specialità medicinale così calcolate sono state poi moltiplicate per il consumo medio mensile nel 2024 successivamente riportato all'anno, ottenendo così l'importo totale di *pay-back* 5% per l'anno 2025 per ciascuna specialità medicinale, in ciascuna regione e per singola azienda farmaceutica. Tali differenze di prezzo sono state calcolate rispetto ai prezzi vigenti.

8. Laddove l'azienda farmaceutica decida di non prorogare il *pay-back* 5% al 2025, per una parte o per l'intero elenco delle proprie specialità medicinali, AIFA rende noto l'importo di *pay-back* che dovrà essere comunque versato alle regioni per i mesi del 2025 durante i quali essa ha continuato a beneficiare della sospensione dalla riduzione del 5% del prezzo, ovvero, per l'anno oggetto del presente provvedimento poiché l'azienda beneficerà fino al 30 novembre 2025 di tale sospensione, il *pay-back* è stato calcolato per il periodo (1° gennaio 2025 – 30 novembre 2025). Sono escluse tutte le specialità per le quali l'azienda titolare di A.I.C. abbia dato apposita comunicazione supportata da idonea documentazione con conseguente riduzione del prezzo pubblicata in G.U., per tali specialità l'importo di *pay-back* sarà calcolato esclusivamente per i mesi in cui l'azienda ha beneficiato della sospensione della riduzione del 5%.

9. Ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g), Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge finanziaria 2007), le aziende possono sospendere l'effetto di riduzione del 5% del prezzo al pubblico introdotto dalla determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata, previo anticipo diretto alle regioni del valore corrispondente al 5%. Il valore del *pay-back* è pertanto determinato sul prezzo a ricavo azienda come descritto al punto 6 (o il prezzo massimo di cessione) e non sul prezzo di cessione sostenuto dalla singola struttura sanitaria pubblica, risultante ad esito delle procedure di acquisto.

10. I prezzi al pubblico non tengono conto dello sconto al produttore pari allo 0,6% stabilito con determina AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore sconto a carico dei grossisti e dei farmacisti disposto con determina AIFA del 9 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2007, come modificata dalla determina AIFA del 15 giugno 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012).

B) Ambito di applicazione

Il procedimento fa riferimento a tutti i farmaci di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 della procedura, classificati in fascia A e in fascia H, in commercio e con vendite alla data del 31 dicembre 2024, con l'esclusione dei prodotti emoderivati di origine estrattiva, degli emoderivati da DNA ricombinante, dei vaccini, dell'ossigeno e di medicinali non inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della citata legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni con prezzo al pubblico uguale o inferiore a 5 euro (art. 1, comma 2, determina AIFA del 27 settembre 2006).

C) Dati di consumo

Ai fini del procedimento, sono stati utilizzati i seguenti dati di consumo:

per la farmaceutica convenzionata: i dati del flusso dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMed – istituito dell'art. 68, comma 9, legge 23 dicembre 1998, n. 448, modificato dall'art. 18, decreto ministeriale Salute 20 settembre 2004, n. 245) e quelli generati sulla base delle distinte contabili riepilogative 2024, DCR aggiornate al 1° luglio 2025, che AIFA riceve mensilmente dalle regioni;

per la farmaceutica non convenzionata: i dati di consumo rilevati nell'ambito del flusso della tracciabilità del farmaco trasmessi dalle stesse aziende farmaceutiche (flusso istituito ai sensi del decreto ministeriale Salute 15 luglio 2004), i dati della distribuzione diretta e per conto (flusso istituito ai sensi del decreto ministeriale Salute 30 luglio 2007) acquisiti da NSIS con nota protocollata n. 0007339-22/05/2025-DG-SISS-MDS-P e aggiornati dall'NSIS al 15 maggio 2025.

Glossario:

(1) Convenzionata (classe A): importo del *pay-back* ricavato sulla base del numero di confezioni di medicinali di fascia A erogate attraverso le farmacie aperte al pubblico, in regime di assistenza convenzionale.

(2) Non convenzionata (classe A): importo del *pay-back* ricavato sulla base del numero di confezioni acquistate dalle strutture sanitarie pubbliche per essere poi erogate in distribuzione diretta o per conto, o per essere somministrate al paziente all'interno delle strutture stesse.

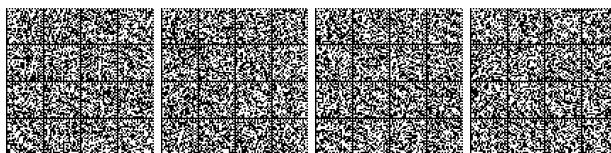
(3) Non convenzionata (classe H): importo del *pay-back* derivante dal numero di confezioni acquistate dalle strutture sanitarie pubbliche per essere poi erogate in distribuzione diretta o per essere somministrate al paziente all'interno delle strutture stesse.

(4)=(1)+(2)+(3) Totale: somma degli importi del *pay-back* della convenzionata, della non convenzionata (classe A) e della non convenzionata (classe H).

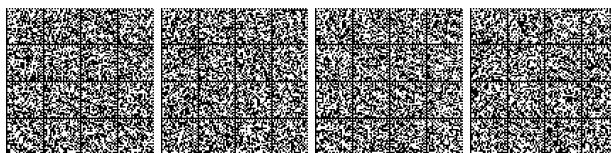
(5)=Nella piattaforma *payback* 5% 2025, il prezzo riportato nel prospetto «Confezioni erogate» è da intendersi come prezzo al pubblico al netto delle riduzioni di legge (5%+5%).



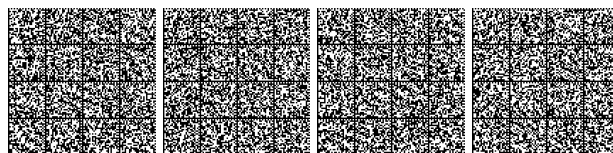
ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
R03AK11	FORMOTEROLO/FLUTICASONE	042292019	ABRIFF	50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 120 erogazioni per inalatore	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC	A	33,00	x
R03AK11	FORMOTEROLO/FLUTICASONE	042292021	ABRIFF	125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 120 erogazioni per inalatore	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC	A	50,17	x
R03AK11	FORMOTEROLO/FLUTICASONE	042292033	ABRIFF	250 microgrammi/10 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 120 erogazioni per inalatore	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC	A	73,98	x
D11AH07	TRALOKINUMAB	049573013	ADTRALZA	150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (150 mg / ml) - 2 siringhe preriempite	LEO PHARMA A/S	H	608,00	x
D11AH07	TRALOKINUMAB	049573025	ADTRALZA	150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (150 mg / ml) - 4 (2 ? 2) siringhe preriempite (confezione multipla)	LEO PHARMA A/S	H	1.216,00	x
D11AH07	TRALOKINUMAB	049573049	ADTRALZA	300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 2 ml (150 mg/ml) - 2 penne preriempite	LEO PHARMA A/S	H	1.216,00	x
D11AH07	TRALOKINUMAB	049573052	ADTRALZA	300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 2 ml (150 mg/ml) - 6 (3 ? 2) penne preriempite (confezione multipla)	LEO PHARMA A/S	H	3.648,00	x
H02AB09	IDROCORTISONE	046129019	ALKINDI	0,5 mg - granuli in capsule da aprire - uso orale - flacone (hdpe) - 50 capsule	NEUROCRINE NETHERLANDS B	A	62,72	x
H02AB09	IDROCORTISONE	046129021	ALKINDI	1,0 mg - granuli in capsule da aprire - uso orale - flacone (hdpe) - 50 capsule	NEUROCRINE NETHERLANDS B	A	125,43	x
H02AB09	IDROCORTISONE	046129033	ALKINDI	2,0 mg - granuli in capsule da aprire - uso orale - flacone (hdpe) - 50 capsule	NEUROCRINE NETHERLANDS B	A	180,31	x
R03AL03	VILANTEROLO/UMECLIDINIO	043438023	ANORO ELLIPTA	55 microgrammi/22 microgrammi - polvere per inalazione, pre-dosata - uso inalatorio - blister (alu) - 1 inalatore (30 dosi)	GLAXOSMITHKLINE TRADING	A	56,01	x
N02CD07	ATOGEPAINT	050825013	AQUIPTA	10 mg - compressa - uso orale - blister (pvc/pe/ptfe/alu) - 28 compresse	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH	A	713,82	x
N02CD07	ATOGEPAINT	050825037	AQUIPTA	60 mg - compressa - uso orale - blister (pvc/pe/ptfe/alu) - 28 compresse	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH	A	713,82	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606019	ARIXTA	2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	13,49	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606021	ARIXTA	2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 7 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	47,22	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606033	ARIXTA	2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	67,45	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606045	ARIXTA	2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 20 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	134,81	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606060	ARIXTA	1,5 mg/0,3 ml soluzione iniettabile 7 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	28,31	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606072	ARIXTA	1,5 mg/0,3 ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	40,47	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606096	ARIXTA	5 mg/0,4 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,4 ml 2 siringhe preriempite	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	27,65	x



ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
B01AX05	FONDAPARINUX	035606108	ARIXTRA	5 mg/0,4 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriemplita vetro 0,4 ml 7 siringhe preriempite	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	96,62	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606110	ARIXTRA	5 mg/0,4 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriemplita vetro 0,4 ml 10 siringhe preriempite	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	138,04	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606122	ARIXTRA	7,5 mg/0,6 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriemplita vetro 0,6 ml 2 siringhe preriempite	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	41,42	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606134	ARIXTRA	7,5 mg/0,6 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriemplita vetro 0,6 ml 7 siringhe preriempite	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	144,88	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606146	ARIXTRA	7,5 mg/0,6 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriemplita vetro 0,6 ml 10 siringhe preriempite	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	207,01	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606159	ARIXTRA	10 mg/0,8 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriemplita vetro 0,8 ml 2 siringhe preriempite	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	41,42	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606161	ARIXTRA	10 mg/0,8 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriemplita vetro 0,8 ml 7 siringhe preriempite	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	144,88	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606173	ARIXTRA	10 mg/0,8 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriemplita vetro 0,8 ml 10 siringhe preriempite	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	207,01	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606185	ARIXTRA	2,5 mg/0,5ml soluzione iniettabile-uso sottocutaneo/endovenoso siringa preriemplita(vetro)con sistema manuale di sicurezza0,5ml 2 siringhe preriempite	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	13,49	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606197	ARIXTRA	2,5mg/0,5ml soluzione iniettabile-uso sottocutaneo/endovenoso siringa preriemplita(vetro)con sistema manuale di sicurezza0,5ml 10siringhe preriempite	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	67,45	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606223	ARIXTRA	1,5mg/0,3ml soluzione iniettabile-uso sottocutaneo/endovenoso siringa preriemplita(vetro)con sistema manuale di sicurezza0,3ml 10siringhe preriempite	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	40,47	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606247	ARIXTRA	5 mg/0,4 ml soluzione iniettabile-uso sottocutaneo/endovenoso siringa preriemplita(vetro)con sistema manuale di sicurezza0,4ml 2 siringhe preriempite	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	27,65	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606250	ARIXTRA	5 mg/0,4 ml soluzione iniettabile-uso sottocutaneo/endovenoso siringa preriemplita(vetro)con sistema manuale di sicurezza0,4ml 10 siringhe preriempite	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	138,04	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606262	ARIXTRA	7,5mg/0,6ml soluzione iniettabile-uso sottocutaneo/endovenoso siringa preriemplita(vetro)con sistema manuale di sicurezza0,6ml 2 siringhe preriempite	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	41,42	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606274	ARIXTRA	7,5mg/0,6ml soluzione iniettabile-uso sottocutaneo/endovenoso siringa preriemplita(vetro)con sistema manuale di sicurezza0,6ml 10 siringhe preriempite	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	207,01	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606286	ARIXTRA	10 mg/0,8ml soluzione iniettabile-uso sottocutaneo/endovenoso siringa preriemplita(vetro)con sistema manuale di sicurezza0,8ml 2 siringhe preriempite	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	41,42	x
B01AX05	FONDAPARINUX	035606298	ARIXTRA	10 mg/0,8ml soluzione iniettabile-uso sottocutaneo/endovenoso siringa preriemplita(vetro)con sistema manuale di sicurezza0,8ml 10siringhe preriempite	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	207,01	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA	043364013	BEINFOLA	75 ui/0,125 ml - soluzione iniettabile - penna preriemplita: cartuccia (vetro tipo I), tappo a stantuffo (gomma di alobutile),	GEDEON RICHTER PLC	A	32,48	x



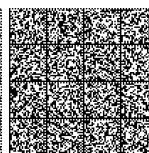
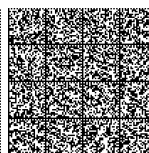
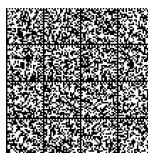
ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
				capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma - 1 confezione (penna preriempta + ago + batuffolo imbevuto di alcol)				
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA	043364025	BEMFOLA	150 ui/0,25 ml - soluzione iniettabile - penna preriempta: cartuccia (vetro tipo I), tappo a stantuffo (gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma - 1 confezione (penna preriempta + ago + batuffolo imbevuto di alcol)	GEDEON RICHTER PLC	A	64,13	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA	043364037	BEMFOLA	225 ui/0,375 ml - soluzione iniettabile - penna preriempta: cartuccia (vetro tipo I), tappo a stantuffo (gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma - 1 confezione (penna preriempta + ago + batuffolo imbevuto di alcol)	GEDEON RICHTER PLC	A	95,00	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA	043364049	BEMFOLA	300 ui/0,50 ml - soluzione iniettabile - penna preriempta: cartuccia (vetro tipo I), tappo a stantuffo (gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma - 1 confezione (penna preriempta + ago + batuffolo imbevuto di alcol)	GEDEON RICHTER PLC	A	125,06	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA	043364052	BEMFOLA	450 ui/0,75 ml - soluzione iniettabile - penna preriempta: cartuccia (vetro tipo I), tappo a stantuffo (gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma - 1 confezione (penna preriempta + ago + batuffolo imbevuto di alcol)	GEDEON RICHTER PLC	A	185,15	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA	043364064	BEMFOLA	75 ui/0,125 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempta - 5 penne preriempte e 5 aghi per iniezione	GEDEON RICHTER PLC	A	162,41	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA	043364076	BEMFOLA	75 ui/0,125 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempta - 10 penne preriempte e 10 aghi per iniezione	GEDEON RICHTER PLC	A	324,83	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA	043364088	BEMFOLA	150 ui/0,25 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempta - 5 penne preriempte e 5 aghi per iniezione	GEDEON RICHTER PLC	A	320,68	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA	043364090	BEMFOLA	150 ui/0,25 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempta - 10 penne preriempte e 10 aghi per iniezione	GEDEON RICHTER PLC	A	641,34	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA	043364102	BEMFOLA	225 ui/0,375 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempta - 5 penne preriempte e 5 aghi per iniezione	GEDEON RICHTER PLC	A	475,00	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA	043364114	BEMFOLA	225 ui/0,375 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempta - 10 penne preriempte e 10 aghi per iniezione	GEDEON RICHTER PLC	A	950,00	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA	043364126	BEMFOLA	300 ui/0,50 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempta - 5 penne preriempte e 5 aghi per iniezione	GEDEON RICHTER PLC	A	625,32	x



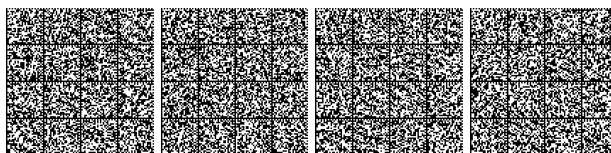
ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA	043364138	BEMFOLA	300 ui/0,50 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita - 10 penne preriempite e 10 aghi per iniezione	GEDEON RICHTER PLC	A	1.250,65	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA	043364140	BEMFOLA	450 ui/0,75 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita - 5 penne preriempite e 5 aghi per iniezione	GEDEON RICHTER PLC	A	925,76	x
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA	043364153	BEMFOLA	450 ui/0,75 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita - 10 penne preriempite e 10 aghi per iniezione	GEDEON RICHTER PLC	A	1.851,49	x
M05BA04	ACIDO ALENDRONICO	040246011	BINOSTO	70 mg compresse effervescenti 4 compresse in strip carta/pe/al/zinc-ionomer	ABIOMEN	A	16,18	x
M05BA04 R03B805	ACIDO ALENDRONICO ACILDINIO	040622033 042470029	BONASOL BRETARIS GENUAIR	70 mg soluzione orale 4 flaconi in pet 322 microgrammi - polvere per inalazione-uso inalatorio- inalatore (plastica/acciaio inossidabile) - 1 inalatore con 60 somministrazioni	BRUNO FARMACEUTICI SPA COVIS	A A	16,18 45,37	x x
B01AC24	TICAGRELOR	040546044	BRILIQUE	90 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 56 compresse (conf. calendarizzata)	ASTRAZENECA AB	A	85,12	
B01AC24	TICAGRELOR	040546083	BRILIQUE	60 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) - 56 compresse (confezione calendarizzata)	ASTRAZENECA AB	A	72,97	
B01AC24	TICAGRELOR	040546133	BRILIQUE	90 mg - compressa orodispersibile - uso orale - blister (alu/alu) - 56x1 compresse (dose unitaria)	ASTRAZENECA AB	A	85,12	
R03A05	FORMOTEROLO/ACLIDINIO	043773011	BRIMICA GENUAIR	340 microgrammi/12 microgrammi - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore (plastica/acciaio inossidabile) - 1 inalatore con 60 dosi	COVIS	A	60,33	x
A16AB17	CERLIPONASE ALFA	045425016	BRINEURA	150 mg - soluzione per infusione - uso intracerebroventricolare - flaconcino (vetro) - soluzione: 5 ml (30 mg/ml) + 5 ml di soluzione di irrigazione - 2 flaconcini + 1 flaconcino	BIOMARIN INTERNATIONAL L	H	21.923,07	x
N02A108	CODEINA/IBUPROFENE	042269011	BRUFECOD	400 mg/30 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvdc/pvc/pvdc	VIATRIS ITALIA S.R.L.	A	6,79	x
B01AX07	CAPLACIZUMAB	046989012	CABLVI	10 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - polvere 10 mg flaconcino (vetro), solvente 1 ml siringa preriempita (vetro) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita con solvente + 1 adattatore per flaconcino + 1 ago	ABLYNX N.V.	H	4.071,42	x
L01EL02	ACALABRUTINIB	049155017	CALQUENCE	100 mg - capsula rigida - uso orale - blister (alu/alu) - 56 capsule	ASTRAZENECA AB	H	5.378,65	x
L01EL02	ACALABRUTINIB	049155031	CALQUENCE	100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) - 56 compresse	ASTRAZENECA AB	H	5.378,65	x
A16AX10	ELIGLUSTAT	043869015	CERDELGA	84 mg - capsula rigida - uso orale - blister - 56 capsule rigide	SANOBI B.V.	A	32.698,95	x
A16AX10	ELIGLUSTAT	043869027	CERDELGA	84 mg - capsula rigida - uso orale - blister - 196 capsule rigide	SANOBI B.V.	H	69.344,60	x
A16AX10	ELIGLUSTAT	043869039	CERDELGA	84 mg - capsula rigida - uso orale - blister - 14 capsule rigide	SANOBI B.V.	A	8.174,74	x
L04AH02	EVEROLIMUS	036373025	CERTICAN	60 compresse in blister alu/pa/alu/pvc da 0,25 mg	NOVARTIS	A	165,89	x
L04AH02	EVEROLIMUS	036373102	CERTICAN	60 compresse in blister alu/pa/alu/pvc da 0,75 mg	NOVARTIS	A	497,65	x
L04AH02	EVEROLIMUS	036373227	CERTICAN	60 compresse dispersibili in blister alu/pa/alu/pvc da 0,25 mg	NOVARTIS	A	165,89	x
L01FX28	GLOFITAMAB	050753019	COLUMVI	2,5 mg concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da 2,5 ml	ROCHE REGISTRATION GMBH	H	950,00	x



ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
L01FX28	GLOFITAMAB	050753021	COLUMVI	10 mg concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da 10 ml	ROCHE REGISTRATION GMBH	H	3.800,00	x
V04CD01	METIRAPONE	043094010	CORMETO	250 mg capsule molli 50 capsule in flacone hdpe	ESTEVE	A	381,78	x
S01ED51	DORZOLAMIDE/TIMOLOLO	034242077	COSOPT	senza conservante 20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone in ldpe da 10 ml con erogatore	SANTEN ITALY SRL	A	21,89	x
C09BX02	BISOPROLOLO/PERINDOPRIL	044256028	COSYREL	5mg/5mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp	LES LABORATOIRES SERVIER	A	9,96	x
C09BX02	BISOPROLOLO/PERINDOPRIL	044256055	COSYREL	5mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp	LES LABORATOIRES SERVIER	A	9,96	x
C09BX02	BISOPROLOLO/PERINDOPRIL	044256081	COSYREL	10mg/5mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp	LES LABORATOIRES SERVIER	A	10,35	x
C09BX02	BISOPROLOLO/PERINDOPRIL	044256117	COSYREL	10mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp	LES LABORATOIRES SERVIER	A	10,35	x
A09AA02	PANCRELIPASI	029018064	CREON	10.000 u.ph.eur. capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule	VIATRIS ITALIA S.R.L.	A	17,31	x
L01FG02	RAMUCIRUMAB	043797012	CYRAMZA	10 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml - 1 flaconcino	LILLY NEDERLAND	H	570,00	x
L01FG02	RAMUCIRUMAB	043797036	CYRAMZA	10 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 50 ml - 1 flaconcino	LILLY NEDERLAND	H	2.850,00	x
R03DX07	ROFLUMILAST	040107029	DAXAS	500 mcg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc) 30 compresse	ASTRAZENECA AB	A	65,85	x
R03DX07	ROFLUMILAST	040107082	DAXAS	250 mcg - compressa - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) - 28 compresse	ASTRAZENECA AB	A	30,73	x
J04AK06	DELAMANID	043367046	DELTYBA	50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) - 48 compresse	OTSUKA NOVEL PRODUCTS GM	H	1.385,67	x
J04AK06	DELAMANID	043367059	DELTYBA	25 mg - compressa dispersibile - uso orale - blister (alu/alu) - 48 compresse	OTSUKA NOVEL PRODUCTS GM	H	693,12	x
A10BD07	SITAGLIPTIN/METFORMINA	049984053	DIESMIT	50 mg/500 mg compresse a rilascio modificato 56 compresse in blister pvc/pvdc/al	BRUNO FARMACEUTICI SPA	A	16,83	
A10BD07	SITAGLIPTIN/METFORMINA	049984192	DIESMIT	50 mg/1000 mg compresse a rilascio modificato 56 compresse in blister pvc/pvdc/al	BRUNO FARMACEUTICI SPA	A	16,83	
A10BD07	SITAGLIPTIN/METFORMINA	049984331	DIESMIT	100 mg/1000 mg compresse a rilascio modificato 56 compresse in blister pvc/pvdc/al	BRUNO FARMACEUTICI SPA	A	26,65	
R03AL05	FORMOTEROLO/ACILDINIO	043777010	DUAKLIR GENUAIR	340 microgrammi/12 microgrammi - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore (plastica/acciaio inossidabile) - 1 inalatore con 60 dosi	COVIS	A	60,33	x
D11AH05	DUPILUMAB	045676057	DUPIXENT	300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con sistema di sicurezza - 2 ml (150 mg/ml) - 1 siringa preriempita	SANOFI WINTHROP INDUSTRIES	A	1.003,45	x
D11AH05	DUPILUMAB	045676069	DUPIXENT	300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con sistema di sicurezza - 2 ml (150 mg/ml) - 2 siringhe preriempite	SANOFI WINTHROP INDUSTRIES	A	2.006,88	x
D11AH05	DUPILUMAB	045676095	DUPIXENT	200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con sistema di sicurezza - 1,14 ml (175 mg/ml) - 1 siringa preriempita	SANOFI WINTHROP INDUSTRIES	A	1.003,45	x



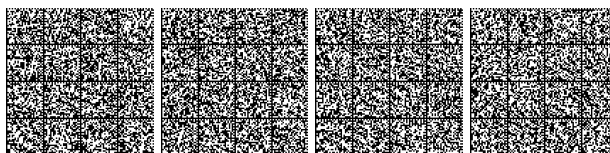
ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
D11AH05	DUPILUMAB	045676107	DUPIXENT	200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con sistema di sicurezza - 1,14 ml (175 mg/ml) - 2 siringhe preriempite	SANOFI WINTHROP INDUSTRI	A	2.006,88	x
D11AH05	DUPILUMAB	045676133	DUPIXENT	200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 1,14 ml (175 mg/ml) - 1 penna preriempita	SANOFI WINTHROP INDUSTRI	A	1.003,45	x
D11AH05	DUPILUMAB	045676145	DUPIXENT	200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 1,14 ml (175 mg/ml) - 2 penne preriempite	SANOFI WINTHROP INDUSTRI	A	2.006,88	x
D11AH05	DUPILUMAB	045676172	DUPIXENT	300 mg - soluzione per iniezione - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 2 ml (150 mg/ml) - 1 penna preriempita	SANOFI WINTHROP INDUSTRI	A	1.003,45	x
D11AH05	DUPILUMAB	045676184	DUPIXENT	300 mg - soluzione per iniezione - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 2 ml (150 mg/ml) - 2 penne preriempite	SANOFI WINTHROP INDUSTRI	A	2.006,88	x
D11AH05	DUPILUMAB	045676234	DUPIXENT	200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1,14 ml (175 mg/ml) - 1 penna preriempita	SANOFI WINTHROP INDUSTRI	A	1.003,45	x
D11AH05	DUPILUMAB	045676246	DUPIXENT	200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1,14 ml (175 mg/ml) - 2 penne preriempite	SANOFI WINTHROP INDUSTRI	A	2.006,88	x
D11AH05	DUPILUMAB	045676259	DUPIXENT	200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1,14 ml (175 mg/ml) - 6 (2 x 3) penne preriempite (confezione multipla)	SANOFI WINTHROP INDUSTRI	A	6.020,66	x
D11AH05	DUPILUMAB	045676261	DUPIXENT	300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 2 ml (150 mg/ml) - 1 penna preriempita	SANOFI WINTHROP INDUSTRI	A	1.003,45	x
D11AH05	DUPILUMAB	045676273	DUPIXENT	300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 2 ml (150 mg/ml) - 2 penne preriempite	SANOFI WINTHROP INDUSTRI	A	2.006,88	x
D11AH05	DUPILUMAB	045676285	DUPIXENT	300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 2 ml (150 mg/ml) - 6 (2 x 3) penne preriempite (confezione multipla)	SANOFI WINTHROP INDUSTRI	A	6.020,66	x
H02AB09	IDROCORTISONE	049545015	EFMODY	5 mg - capsula rigida a rilascio modificato - uso orale - flacone (hdpe) - 50 capsule	NEUROCRINE NETHERLANDS B	H	160,53	x
H02AB09	IDROCORTISONE	049545027	EFMODY	10 mg - capsula rigida a rilascio modificato - uso orale - flacone (hdpe) - 50 capsule	NEUROCRINE NETHERLANDS B	H	321,05	x
R03BB05	ACUDINIO	042471021	EKLURA GENUAIR	322 microgrammi-polvere per inalazione-uso inalatorio-inalatore (plastica/acciaio inossidabile) 1 inalatore con 60 somministrazioni	COVIS	A	45,37	x
R03AL08	VILANTEROLO/UMECUDINIO/FLUTICA SONE FUROATO	045789029	ELEBRATO ELUPTA	92 mcg/55 mcg/22 mcg - polvere per inalazione in contenitore monodose - uso inalatorio - blister (alu) - 1 inalatore (30 dosi)	GLAXOSMITHKLINE TRADING	A	81,55	x
N02CD02	GALCANEZUMAB	047424015	EMGALITY	120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) in penna preriempita - 1 ml (120 mg/ml) - 1 penna preriempita	LILLY NEDERLAND	A	666,35	x
N02CD02	GALCANEZUMAB	047424027	EMGALITY	120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) in penna preriempita - 1 ml (120 mg/ml) - 3 penne preriempite	LILLY NEDERLAND	A	1.999,05	x
N02CD02	GALCANEZUMAB	047424039	EMGALITY	120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1 ml (120 mg/ml) - 1 siringa preriempita	LILLY NEDERLAND	A	666,35	x



ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
N02CD02	GALCANEZUMAB	047424041	EMGALITY	120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1 ml (120 mg/ml) - 3 siringhe preriempite	LILLY NEDERLAND	A	1.999,05	x
N02CD02	GALCANEZUMAB	047424054	EMGALITY	120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (120 mg/ml) in penna preriempita - 2 penne preriempite	LILLY NEDERLAND	A	1.332,70	x
N02CD02	GALCANEZUMAB	047424066	EMGALITY	120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (120 mg/ml) - 2 siringhe preriempite	LILLY NEDERLAND	A	1.332,70	x
D05AX52	CALCIPOTRIOLO/BETAMETASONE	044207013	ENSTILAR	50 microgrammi/g + 0,5 mg/g schiuma cutanea 1 contenitore in al da 60 g con valvola in continuo ed erogatore	LEO PHARMA A/S	A	61,92	x
C09DX04	SACUBITRIL/VALSARTAN	044558017	ENTRESTO	24 mg/26 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc) - 28 compresse	NOVARTIS EUROPHARM LIMIT	A	100,98	x
C09DX04	SACUBITRIL/VALSARTAN	044558029	ENTRESTO	49 mg/51 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc) - 28 compresse	NOVARTIS EUROPHARM LIMIT	A	100,98	x
C09DX04	SACUBITRIL/VALSARTAN	044558031	ENTRESTO	49 mg/51 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc) - 56 compresse	NOVARTIS EUROPHARM LIMIT	A	201,94	x
C09DX04	SACUBITRIL/VALSARTAN	044558068	ENTRESTO	97 mg/103 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc) - 56 compresse	NOVARTIS EUROPHARM LIMIT	A	201,94	x
C09DX04	SACUBITRIL/VALSARTAN	044558233	ENTRESTO	6 mg / 6 mg - granulato in capsule da aprire - uso orale - blister (pa/alu/pvc) - 4 granuli rivestiti con film - 60 capsule	NOVARTIS EUROPHARM LIMIT	A	33,17	x
C09DX04	SACUBITRIL/VALSARTAN	044558245	ENTRESTO	15 mg / 16 mg - granulato in capsule da aprire - uso orale - blister (pa/alu/pvc) - 10 granuli rivestiti con film - 60 capsule	NOVARTIS EUROPHARM LIMIT	A	82,94	x
S01ED51	DORZOLAMIDE/TIMOLOLO	044738019	EYROOBI	20mg/ml+5mg/ml collirio soluzione 1 flacone ldpe da 5 ml con dosatore novella	FIDIA	A	8,28	x
R03DX10	BENRALIZUMAB	045931019	FASENRA	30 mg - soluzione per iniezione - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1 ml (30 mg/ml) - 1 siringa preriempita	ASTRAZENECA AB	A	3.632,09	x
R03DX10	BENRALIZUMAB	045931021	FASENRA	30 mg - soluzione per iniezione - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita - 1 ml (30 mg/ml) - 1 penna preriempita	ASTRAZENECA AB	A	3.632,09	x
C01CA24	ADRENALINA	042416014	FASTJEKT	150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 1 iniettore da 2 ml	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	H	47,20	x
C01CA24	ADRENALINA	042416026	FASTJEKT	150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 iniettori da 2 ml	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	H	84,95	x
C01CA24	ADRENALINA	042416038	FASTJEKT	300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 1 iniettore da 2 ml	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	H	47,20	x
C01CA24	ADRENALINA	042416040	FASTJEKT	300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 iniettori da 2 ml	VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	H	84,95	x
G03FB08	DIDROGESTERONE/ESTRADIOLO	033639016	FEMOSTON	10 1 blister 14 compresse + 14 compresse	THERAMEX IRELAND LIMITED	A	9,23	x
G03FB08	DIDROGESTERONE/ESTRADIOLO	033639055	FEMOSTON	1/1/10 compresse film rivestite 1 blister 28 compresse	THERAMEX IRELAND LIMITED	A	9,23	x
G03FB08	DIDROGESTERONE/ESTRADIOLO	033639081	FEMOSTON	1,5 conti 28 compresse rivestite con film in blister pvc/al	THERAMEX IRELAND LIMITED	A	9,23	x
D07AC17	FLUTICASONE	029014038	FLUXODERM	0,05 mg/g unguento tubo da 30 g	GSK	A	6,17	x
R03AK11	FORMOTEROLO/FLUTICASONE	042294013	FLUTIFORMO	50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione n. 1 inalatore da 120 erogazioni	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC	A	33,00	x
R03AK11	FORMOTEROLO/FLUTICASONE	042294025	FLUTIFORMO	125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione n. 1 inalatore da 120 erogazioni	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC	A	50,17	x



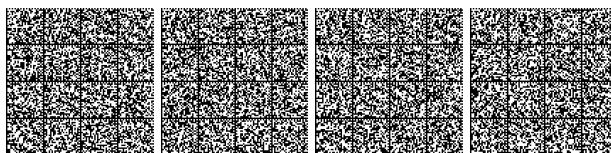
ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
R03AK11	FORMOTEROLO/FLUTICASONE	042294037	FLUTIFORMO	250 microgrammi/10 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione n. 1 inalatore da 120 erogazioni	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC	A	73,98	x
A10BK01	DAPAGLIFLOZIN	042494029	FORXIGA	5 mg - compresse rivestite con film- uso orale - blister calendarizzato (alu/alu) - 28 compresse	ASTRAZENECA AB	A	56,10	x
A10BK01	DAPAGLIFLOZIN	042494070	FORXIGA	10 mg - compresse rivestite con film- uso orale - blister calendarizzato (alu/alu) - 28 compresse	ASTRAZENECA AB	A	56,10	x
A10BD19	LINAGLIPTIN/EMPAGLIFLOZIN	045183050	GLYXAMBI	10 mg / 5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alluminio) - 30 x 1 compresse (dose unitaria)	BOEHRINGER INGELHEIM INT	A	101,17	
A10BD19	LINAGLIPTIN/EMPAGLIFLOZIN	045183148	GLYXAMBI	25 mg / 5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alluminio) - 30 x 1 compresse (dose unitaria)	BOEHRINGER INGELHEIM INT	A	101,17	
L01AA06	IFOSFAMIDE	023779061	HOLOXAN	1 g polvere per soluzione iniettabile - 1 flaconcino	BAXTER	H	27,46	
L04AC08	CANAKINUMAB	039472016	ILARIS	150 mg - polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino	NOVARTIS EUOPHARM LIMIT	H	10.450,00	x
L04AC08	CANAKINUMAB	039472028	ILARIS	150 mg - polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 4 flaconcini	NOVARTIS EUOPHARM LIMIT	H	41.800,00	x
L04AC08	CANAKINUMAB	039472030	ILARIS	150 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-polv:150mg flaconcino(vetro) solv:1ml(150mg/ml)flaconcino(vetro) 1flaconcino(polv)+1flaconcino(solv)+1siringa+1ago+2adattatori per flaconcino+4tamponi. confezione mai commercializzata	NOVARTIS EUOPHARM LIMIT	H	10.450,00	x
L04AC08	CANAKINUMAB	039472042	ILARIS	150 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1 ml - 1 flaconcino	NOVARTIS EUOPHARM LIMIT	H	10.450,00	x
L01FF03	DURVALUMAB	047089014	IMFINZI	50 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml - 1 flaconcino	ASTRAZENECA AB	H	2.631,59	x
L01FF03	DURVALUMAB	047089026	IMFINZI	50 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2,4 ml -1 flaconcino	ASTRAZENECA AB	H	631,58	x
L01BC58	DECITABINA/CEDAZURIDINA	050889017	INAQOVI	35 mg/100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (al/pvc) 5 compresse	OTSUKA PHARMACEUTICAL NE	H	7.604,75	x
L01EJ01	RUXOLITINIB	042226050	JAKAVI	5 mg - compressa - uso orale - blister (pvc/pctfe/alu) - 56 compresse	NOVARTIS EUOPHARM LIMIT	H	1.989,68	x
L01EJ01	RUXOLITINIB	042226086	JAKAVI	15 mg - compressa - uso orale - blister (pvc/pctfe/alu) - 56 compresse	NOVARTIS EUOPHARM LIMIT	H	3.979,36	x
L01EJ01	RUXOLITINIB	042226112	JAKAVI	20 mg - compressa - uso orale - blister (pvc/pctfe/alu) - 56 compresse	NOVARTIS EUOPHARM LIMIT	H	3.979,36	x
L01EJ01	RUXOLITINIB	042226151	JAKAVI	10 mg - compressa - uso orale - blister (pvc/pctfe/alluminio) - 56 compresse	NOVARTIS EUOPHARM LIMIT	H	3.979,36	x
A10BK03	EMPAGLIFLOZIN	043443047	JARDIANCE	25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse	BOEHRINGER INGELHEIM INT	A	59,22	
A10BK03	EMPAGLIFLOZIN	043443136	JARDIANCE	10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse	BOEHRINGER INGELHEIM INT	A	59,22	
L01EL05	PIRTOBRUTINIB	050942061	JAYPIRCA	100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (pctfe/pvc/alu) 56 compresse	LULLY NEDERLAND	H	9.333,14	x
A10BD11	LINAGLIPTIN/METFORMINA	042203051	JENTADUETO	2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/pvc/pctfe/pvc) 56 x 1 compressa (dose unitaria)	BOEHRINGER INGELHEIM INT	A	58,81	



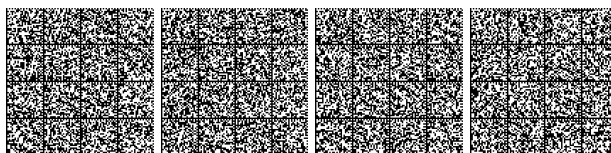
ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
A10BD11	LINAGLIPTIN/METFORMINA	042203190	JENTADUETO	2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/pvc/pcfe/pvc) 56 x 1 compressa (dose unitaria)	BOEHRINGER INGELHEIM INT	A	58,81	
N04BD01	SELEGIJINA	025462021	JUMEX	10 mg compresse 25 compresse	CHIESI	A	15,99	x
L04AF04	FILGOTINIB	049054012	JYSELECA	100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (hdpe) - 30 compresse	ALFASIGMA S.P.A.	H	678,88	x
L04AF04	FILGOTINIB	049054036	JYSELECA	200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (hdpe) - 30 compresse	ALFASIGMA S.P.A.	H	678,88	x
C03EA14	POTASSIO CANRENOATO/BUTIZIDE	025166024	KADIUR	50 mg + 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse	NEOPHARMED GENTILI S.P.A	A	6,11	x
H02CA03	KETOCONAZOLO	043781018	KETOCONAZOLE ESTEVE	200 mg compresse - uso orale - blister pvc/alluminio - 60 compresse	ESTEVE	A	816,18	x
L01EF02	RIBOCICLUB	045618016	KISQALI	200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pcfe/pvc) - 21 compresse	NOVARTIS EUROPHARM LIMIT	H	1.519,63	x
L01EF02	RIBOCICLUB	045618028	KISQALI	200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pa/alu/pvc) - 21 compresse	NOVARTIS EUROPHARM LIMIT	H	1.519,63	x
L01EF02	RIBOCICLUB	045618030	KISQALI	200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pcfe/pvc) - 42 compresse	NOVARTIS EUROPHARM LIMIT	H	3.039,27	x
L01EF02	RIBOCICLUB	045618042	KISQALI	200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pa/alu/pvc) - 42 compresse	NOVARTIS EUROPHARM LIMIT	H	3.039,27	x
L01EF02	RIBOCICLUB	045618055	KISQALI	200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pcfe/pvc) - 63 compresse	NOVARTIS EUROPHARM LIMIT	H	4.558,90	x
L01EF02	RIBOCICLUB	045618067	KISQALI	200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pa/alu/pvc) - 63 compresse	NOVARTIS EUROPHARM LIMIT	H	4.558,90	x
D06BX03	TIRBANIBULIN	049607017	KIUSYRI	10 mg / g - unguento - uso cutaneo - bustina (pelbd) 250 mg - 5 bustine	ALMIRALL S.A.	A	79,57	x
A10BD10	SAXAGLIPTIN/METFORMINA	041689023	KOMBOGLITZE	2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 56 compresse	ASTRAZENECA AB	A	61,90	x
A10BD10	SAXAGLIPTIN/METFORMINA	041689086	KOMBOGLITZE	2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 56 compresse	ASTRAZENECA AB	A	61,90	x
L04AC12	BRODALUMAB	045484019	KYNTHEUM	210 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriemplita (vetro) - 1,5 ml (140 mg/ml) - 2 siringhe	LEO PHARMA A/S	H	1.050,00	
R03AL03	VILANTEROLO/UMECUDINIO	043444025	LAVENTAIR ELIPTA	55 microgrammi/22 microgrammi - polvere per inalazione, pre-dosata - uso inalatorio - blister (alu) - 1 inalatore (30 dosi)	GLAXOSMITHKLINE TRADING	A	56,01	x
L01AA02	CLORAMBUCILE	024790026	LEUKERAN	2 mg compresse rivestite con film 25 compresse	ASPEN	A	16,47	x
R05DB27	LEVODROPROLIZINA	042005013	LEVOTUSS TOSSE	60 mg/ml gocce orali, soluzione flacone da 30 ml	DOMPE	A	9,77	x
L01FF06	CEMIPLIMAB	048070015	LIBTAYO	350 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 7 ml (50 mg/ml) - 1 flaconcino	REGENERON IRELAND DAC	H	6.626,25	x
H02AB07	PREDNISONE	038986016	LODOTRA	1 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone hdpe	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC	A	26,45	x
H02AB07	PREDNISONE	038986030	LODOTRA	1 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera)	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC	A	26,45	x
H02AB07	PREDNISONE	038986067	LODOTRA	2 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone hdpe	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC	A	26,45	x



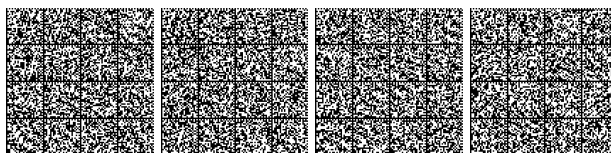
ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
H02AB07	PREDNISONE	038986081	LODOTRA	2 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera)	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC	A	26,45	x
H02AB07	PREDNISONE	038986117	LODOTRA	5 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone hdpe	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC	A	26,45	x
H02AB07	PREDNISONE	038986131	LODOTRA	5 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera)	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC	A	26,45	x
V03AE10	CICLOSILICATO DI SODIO E ZIRCONIO	0463335028	LOKELMA	5 g - polvere per sospensione orale - uso orale - bustina (pet/ldpe/ldpe/alu) - 30 bustine	ASTRAZENECA AB	A	387,40	x
V03AE10	CICLOSILICATO DI SODIO E ZIRCONIO	0463335042	LOKELMA	10 g - polvere per sospensione orale - uso orale - bustina (pet/ldpe/ldpe/alu) - 30 bustine	ASTRAZENECA AB	A	775,11	x
V03AE10	CICLOSILICATO DI SODIO E ZIRCONIO	0463335055	LOKELMA	5 g - polvere per sospensione orale - uso orale - bustina (pet/ldpe/ldpe/alu) - 28 bustine	ASTRAZENECA AB	A	361,57	x
V03AE10	CICLOSILICATO DI SODIO E ZIRCONIO	0463335067	LOKELMA	10 g - polvere per sospensione orale - uso orale - bustina (pet/ldpe/ldpe/alu) - 28 bustine	ASTRAZENECA AB	A	723,43	x
S01ED51	TAFLUPROST/TIMOLOLO	043622012	LOYADA	<15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose> 30 x 0,3 ml contenitori monodose in ldpe	SANTEN ITALY SRL	A	28,89	x
S01ED51	TAFLUPROST/TIMOLOLO	043622024	LOYADA	<15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose> 90 x 0,3 ml contenitori monodose in ldpe	SANTEN ITALY SRL	A	86,67	x
S01ED51	TAFLUPROST/TIMOLOLO	043622036	LOYADA	15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone da 3 ml in ldpe	SANTEN ITALY SRL	A	27,61	x
S01ED51	TAFLUPROST/TIMOLOLO	043622063	LOYADA	15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone da 7 ml in ldpe	SANTEN ITALY SRL	A	80,09	x
L04AD03	VOCLOSPORIN	050355015	LUPKYNIS	7,9 mg - capsula molle - uso orale - blister (al/pvc) - 180 capsule	OTSUKA PHARMACEUTICAL NE	A	1.801,30	x
G03GA07	LUTROPINA ALFA	034951044	LUVERIS	75 iu/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino uso sottocutaneo	MERCK EUROPE B.V.	A	42,33	x
G03GA07	LUTROPINA ALFA	034951057	LUVERIS	75 iu/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 flaconcini uso sottocutaneo	MERCK EUROPE B.V.	A	127,00	x
G03GA07	LUTROPINA ALFA	034951071	LUVERIS	450 ui-soluzione iniettabile in penna preriempita-uso sottocutaneo-cartuccia (vetro) in penna preriempita 0,72ml 1 penna preriempita+12 aghi	MERCK EUROPE B.V.	A	254,00	x
C03DA02	CANRENONE	024273043	LUVION	100 mg capsule rigide 10 capsule	NEOPHARMED GENTILI S.P.A	A	4,65	(p.p. inv.)
C03DA02	CANRENONE	024273056	LUVION	100 mg capsule rigide 20 capsule	NEOPHARMED GENTILI S.P.A	A	7,29	x
C03DA02	CANRENONE	024273070	LUVION	200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso 6 flaconi liofilizzati + 6 fiale	NEOPHARMED GENTILI S.P.A	H	5,29	x
C03DA02	CANRENONE	024273082	LUVION	50 mg compresse 20 compresse	NEOPHARMED GENTILI S.P.A	A	4,65	(p.p. inv.)
C03DA02	CANRENONE	024273094	LUVION	50 mg compresse 40 compresse	NEOPHARMED GENTILI S.P.A	A	7,42	x
L04AE03	SIPONIMOD	048440010	MAYZENT	0,25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pa/alu/pvc/alu) - confezione per la titolazione: 12 compresse	NOVARTIS EUROPHARM LIMIT	A	158,82	x
L04AE03	SIPONIMOD	048440022	MAYZENT	0,25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pa/alu/pvc/alu) - 120 compresse	NOVARTIS EUROPHARM LIMIT	A	1.588,20	x



ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
L04AE03	SIPONIMOD	048440034	MAYZENT	2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pa/alu/pvc/alu) - 28 compresse	NOVARTIS EUROPHARM LIMIT	A	2.964,65	x
L04AE03	SIPONIMOD	048440073	MAYZENT	1 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pa/alu/pvc/alu) - 28 compresse	NOVARTIS EUROPHARM LIMIT	A	1.482,32	x
L01EE01	TRAMETINIB	043524026	MEKINIST	0,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (hdpe) - 30 compresse	NOVARTIS EUROPHARM LIMIT	H	1.157,14	
L01EE01	TRAMETINIB	043524065	MEKINIST	2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (hdpe) - 30 compresse	NOVARTIS EUROPHARM LIMIT	H	4.628,57	
A06AH03	NALOXEGOL	043793052	MOVENTIG	25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) - 30 compresse	GRUNENTHAL GMBH	A	95,48	x
L01AD05	FOTEMUSTINA	029376011	MUPHORAN	208 mg polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa 1 flacone + fiala solvente	LES LABORATOIRES SERVIER	H	387,08	x
M05BA	ACIDO NERIDRONICO	035268010	NERIXIA	25 mg soluzione iniettabile 1 fiala in vetro da 2 ml	ABIOGEN	A	14,65	x
M05BA	ACIDO NERIDRONICO	035268022	NERIXIA	100 mg concentrato per soluzione per infusione 2 fiale	ABIOGEN	H	60,58	x
M05BA	ACIDO NERIDRONICO	035268034	NERIXIA	25 mg soluzione iniettabile 4 fiale in vetro da 2 ml	ABIOGEN	A	57,43	x
M05BA	ACIDO NERIDRONICO	035268046	NERIXIA	25 mg soluzione iniettabile 8 fiale in vetro da 2 ml	ABIOGEN	A	114,88	x
L01XX66	SELINEXOR	049430010	NEXPOVIO	20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/ptcfe/pvc) - 12 compresse	STEMLINE THERAPEUTICS BV	H	5.089,25	x
L01XX66	SELINEXOR	049430022	NEXPOVIO	20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/ptcfe/pvc) - 16 compresse	STEMLINE THERAPEUTICS BV	H	6.785,66	x
L01XX66	SELINEXOR	049430034	NEXPOVIO	20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/ptcfe/pvc) - 20 compresse	STEMLINE THERAPEUTICS BV	H	8.482,08	x
L01XX66	SELINEXOR	049430046	NEXPOVIO	20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/ptcfe/pvc) - 32 compresse	STEMLINE THERAPEUTICS BV	H	13.571,32	x
L01XX66	SELINEXOR	049430059	NEXPOVIO	20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/ptcfe/pvc) - 8 compresse	STEMLINE THERAPEUTICS BV	H	3.392,83	x
A16AB22	AVALGLUCOSIDASI ALFA	050184011	NEXV/ADYME	100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 1 flaconcino	SANOBI B.V.	H	1.045,00	x
A16AB22	AVALGLUCOSIDASI ALFA	050184023	NEXV/ADYME	100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 5 flaconcini	SANOBI B.V.	H	5.225,00	x
A16AB22	AVALGLUCOSIDASI ALFA	050184035	NEXV/ADYME	100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 10 flaconcini	SANOBI B.V.	H	10.450,00	x
A16AB22	AVALGLUCOSIDASI ALFA	050184047	NEXV/ADYME	100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 25 flaconcini	SANOBI B.V.	H	26.125,00	x
C10AX15	ACIDO BEMPEDOICO	048721017	NILEMDO	180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alluminio) - 10 compresse	DAIICHI SANKYO EUROPE GM	A	45,17	x
C10AX15	ACIDO BEMPEDOICO	048721029	NILEMDO	180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alluminio) - 28 compresse	DAIICHI SANKYO EUROPE GM	A	126,47	x
C10AX15	ACIDO BEMPEDOICO	048721031	NILEMDO	180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alluminio) - 30 compresse	DAIICHI SANKYO EUROPE GM	A	135,51	x
C10AX15	ACIDO BEMPEDOICO	048721043	NILEMDO	180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alluminio) - 90 compresse	DAIICHI SANKYO EUROPE GM	A	406,52	x
C10AX15	ACIDO BEMPEDOICO	048721056	NILEMDO	180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alluminio) - 98 compresse	DAIICHI SANKYO EUROPE GM	A	442,65	x

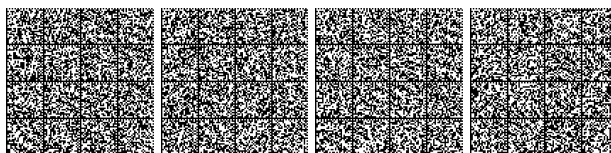


ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
C10AX15	ACIDO BEMPEDOICO	048721068	NILEMDO	180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alluminio) - 100 compresse	DAIICHI SANKYO EUROPE GM	A	451,69	x
C10BA10	ACIDO BEMPEDOICO/EZETIMIBE	048668014	NUSTENDI	180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/aciar/alluminio) - 10 compresse	DAIICHI SANKYO EUROPE GM	A	45,17	x
C10BA10	ACIDO BEMPEDOICO/EZETIMIBE	048668026	NUSTENDI	180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/aciar/alluminio) - 28 compresse	DAIICHI SANKYO EUROPE GM	A	126,47	x
C10BA10	ACIDO BEMPEDOICO/EZETIMIBE	048668038	NUSTENDI	180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/aciar/alluminio) - 30 compresse	DAIICHI SANKYO EUROPE GM	A	135,51	x
C10BA10	ACIDO BEMPEDOICO/EZETIMIBE	048668040	NUSTENDI	180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/aciar/alluminio) - 90 compresse	DAIICHI SANKYO EUROPE GM	A	406,52	x
C10BA10	ACIDO BEMPEDOICO/EZETIMIBE	048668053	NUSTENDI	180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/aciar/alluminio) - 98 compresse	DAIICHI SANKYO EUROPE GM	A	442,65	x
C10BA10	ACIDO BEMPEDOICO/EZETIMIBE	048668065	NUSTENDI	180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/aciar/alluminio) - 100 compresse	DAIICHI SANKYO EUROPE GM	A	451,69	x
L01EX09	NINTEDANIB	043827029	OFEV	100 mg - capsule molli - uso orale - blister (alu/alu) - 1x60 capsule molli	BOEHRINGER INGELHEIM INT	H	2.454,16	
L01EX09	NINTEDANIB	043827043	OFEV	150 mg - capsule molli - uso orale - blister (alu/alu) - 1x60 capsule molli	BOEHRINGER INGELHEIM INT	H	2.454,16	
L04AF02	BARICITINIB	045260027	OLUMIANT	2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pctfe/alu) - 28 compresse	LILLY NEDERLAND	H	660,21	x
L04AF02	BARICITINIB	045260066	OLUMIANT	2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pctfe/alu) - 84 compresse	LILLY NEDERLAND	H	1.980,64	x
L04AF02	BARICITINIB	045260104	OLUMIANT	4 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pctfe/alu) - 28 compresse	LILLY NEDERLAND	H	660,21	x
L04AF02	BARICITINIB	045260142	OLUMIANT	4 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pctfe/alu) - 84 compresse	LILLY NEDERLAND	H	1.980,64	x
D07AD01	CLOBETASOLO	036580025	OLUX	<500 microgrammi/g schiuma cutanea in contenitore sotto pressione> 1 contenitore sotto pressione in alluminio da 100 g	GIULIANI	A	13,01	x
L04AC24	MIRIKIZUMAB	050695016	OMVOH	300 mg concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino vetro 15 ml 20 mg/ml 1 flaconcino	LILLY NEDERLAND	H	1.542,11	x
L04AC24	MIRIKIZUMAB	050695042	OMVOH	100 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempta vetro in penna preriempta 1 ml 100 mg/ml 2 penne preriempte	LILLY NEDERLAND	H	1.542,11	x
N03AX25	CENOBAMATO	049442015	ONTOZRY	25 mg + 12,5 mg - compressa rivestita con film + compressa - uso orale - blister (pvc/alu) - confezione di inizio trattamento: 28 compresse (14 x 25 mg + 14 x 12,5 mg)	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	244,56	x
N03AX25	CENOBAMATO	049442027	ONTOZRY	50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 14 compresse	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	122,27	x
N03AX25	CENOBAMATO	049442039	ONTOZRY	50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	244,56	x
N03AX25	CENOBAMATO	049442054	ONTOZRY	100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 14 compresse	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	122,27	x
N03AX25	CENOBAMATO	049442066	ONTOZRY	100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	244,56	x

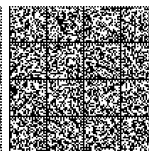
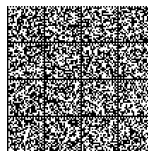
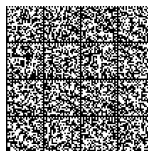


ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
N03AX25	CENOBAMATO	049442080	ONTOZRY	150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 14 compresse	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	122,27	x
N03AX25	CENOBAMATO	049442092	ONTOZRY	150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	244,56	x
N03AX25	CENOBAMATO	049442116	ONTOZRY	200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 14 compresse	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	122,27	x
N03AX25	CENOBAMATO	049442128	ONTOZRY	200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	244,56	x
R07AX30	IVACAFTOR/LUMACAFTOR	044560011	ORKAMBI	200 mg / 125 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (aclar/pvc/alluminio) - 112 (4x28) compresse (confezione multipla)	VERTEX PHARMACEUTICALS (	A	19.354,39	
R07AX30	IVACAFTOR/LUMACAFTOR	044560047	ORKAMBI	100 mg / 125 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (aclar/pvc/alu) - 112 compresse	VERTEX PHARMACEUTICALS (	A	19.354,39	
R07AX30	IVACAFTOR/LUMACAFTOR	044560050	ORKAMBI	100 mg / 125 mg - granulato - uso orale - bustina (bopet/pe/foglio di alluminio/pe) - 331,1 mg - 56 bustine	VERTEX PHARMACEUTICALS (	A	19.354,39	
R07AX30	IVACAFTOR/LUMACAFTOR	044560062	ORKAMBI	150 mg / 188 mg - granulato - uso orale - bustina (bopet/pe/foglio di alluminio/pe) - 497,4 mg - 56 bustine	VERTEX PHARMACEUTICALS (	A	19.354,39	
D07AC13	MOMETASONE	043699014	OVISION	1 mg/g soluzione cutanea 1 flacone ldpe da 30 ml con contagocce	ABIOGEN	A	5,92	x
D07AC13	MOMETASONE	043699026	OVISION	1 mg/g soluzione cutanea 1 flacone ldpe da 100 ml con contagocce	ABIOGEN	A	17,96	x
D07AC13	MOMETASONE FUROATO	043604026	OVIAXAN	1 mg/g crema 1 tubo in pe/al/pe da 30 g	ABIOGEN	A	5,92	x
D07AC13	MOMETASONE FUROATO	043604038	OVIAXAN	1 mg/g crema 1 tubo in pe/al/pe da 100 g	ABIOGEN	A	17,96	x
N02AB03	FENTANIL	040328015	PECFENT	100mcg/erogazione-spray nasale,soluzione-uso nasale-flacone(vetro)-1,55 ml 1 flacone	GRUNENTHAL GMBH	A	81,52	x
N02AB03	FENTANIL	040328027	PECFENT	100mcg/erogazione-spray nasale,soluzione-uso nasale-flacone(vetro)-1,55 ml 4 flaconi	GRUNENTHAL GMBH	A	293,51	x
N02AB03	FENTANIL	040328039	PECFENT	400mcg/erogazione-spray nasale,soluzione-uso nasale-flacone(vetro)-1,55 ml 1 flacone	GRUNENTHAL GMBH	A	81,52	x
N02AB03	FENTANIL	040328041	PECFENT	400mcg/erogazione-spray nasale,soluzione-uso nasale-flacone(vetro)-1,55 ml 4 flaconi	GRUNENTHAL GMBH	A	293,51	x
L01FX14	POLATUZUMAB VEDOTIN	048443016	POLIVY	140 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino	ROCHE REGISTRATION GMBH	H	11.684,53	x
L01FX14	POLATUZUMAB VEDOTIN	048443028	POLIVY	30 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino	ROCHE REGISTRATION GMBH	H	2.503,83	x
V03AB37	IDARUCIZUMAB	044561013	PRAXBIND	2,5 g/50 ml - soluzione iniettabile/per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 50 ml - 2 flaconcini	BOEHRINGER INGELHEIM INT	H	2.369,06	
L01BB02	MERCAPTOPIURINA	010344012	PURINETHOL	50 mg compresse 25 compresse	ASPEN	A	31,94	x
A02BD08	BISMUTO SUBCITRATO POTASSIO/METRONIDAZOLO/TETRACI CLINA	041527019	PYLERA	140mg/125mg/125mg capsule 120 capsule in flacone hdpe	JUVISE	A	67,41	x
A10BD21	DAPAGLIFLOZIN/SAXAGLIPTIN	044924025	QTERN	5 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pa/alu/pvc-alu) - 28 compresse rivestite con film in blister calendarizzati	ASTRAZENECA AB	A	112,10	x
L01EX22	SELPERCATINIB	049358017	RETSEVMO	40 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (hdpe) - 60 capsule	LILLY NEDERLAND	H	2.435,90	x

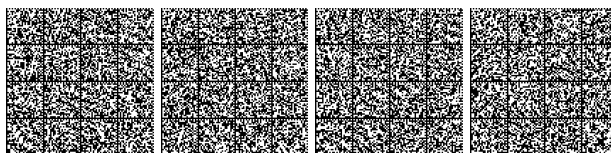
ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
L01EX22	SELPERCATINIB	049358029	RETSEVMO	80 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (hdpe) - 60 capsule	LILLY NEDERLAND	H	4.871,80	x
L01EX22	SELPERCATINIB	049358031	RETSEVMO	80 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (hdpe) - 120 capsule	LILLY NEDERLAND	H	9.743,59	x
L01EX22	SELPERCATINIB	049358043	RETSEVMO	40 mg - capsula rigida - uso orale - blister (pctfe/pvc/alu) - 14 capsule	LILLY NEDERLAND	H	568,38	x
L01EX22	SELPERCATINIB	049358056	RETSEVMO	40 mg - capsula rigida - uso orale - blister (pctfe/pvc/alu) - 42 capsule	LILLY NEDERLAND	H	1.705,13	x
L01EX22	SELPERCATINIB	049358068	RETSEVMO	40 mg - capsula rigida - uso orale - blister (pctfe/pvc/alu) - 56 capsule	LILLY NEDERLAND	H	2.273,50	x
L01EX22	SELPERCATINIB	049358082	RETSEVMO	80 mg - capsula rigida - uso orale - blister (pctfe/pvc/alu) - 14 capsule	LILLY NEDERLAND	H	1.136,75	x
L01EX22	SELPERCATINIB	049358094	RETSEVMO	80 mg - capsula rigida - uso orale - blister (pctfe/pvc/alu) - 28 capsule	LILLY NEDERLAND	H	2.273,50	x
L01EX22	SELPERCATINIB	049358106	RETSEVMO	80 mg - capsula rigida - uso orale - blister (pctfe/pvc/alu) - 56 capsule	LILLY NEDERLAND	H	4.547,01	x
L01EX22	SELPERCATINIB	049358118	RETSEVMO	80 mg - capsula rigida - uso orale - blister (pctfe/pvc/alu) - 112 capsule	LILLY NEDERLAND	H	9.094,03	x
B02BX05	ELTROMBOPAG	039827023	REVOLADE	25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pa/alu/pvc/alu) 28 compresse	NOVARTIS EUROPARM LIMIT	H	1.085,26	
B02BX05	ELTROMBOPAG	039827050	REVOLADE	50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pa/alu/pvc/alu) 28 compresse	NOVARTIS EUROPARM LIMIT	H	2.170,51	
B02BX05	ELTROMBOPAG	039827136	REVOLADE	25 mg - polvere per sospensione orale - uso orale - bustina (pet/opa/alu/dpe)-30 bustine+1 flacone per la ricostituzione+30 siringhe monouso ad uso orale+1 tappo a vite con capacità di porta siringa	NOVARTIS EUROPARM LIMIT	H	1.162,77	
L04AF03	UPADACTINIB	048399012	RINVOQ	15 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (pvc/pe/pctfe/alu) - 28 compresse	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH	H	760,00	x
L04AF03	UPADACTINIB	048399063	RINVOQ	30 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (pvc/pe/pctfe/alu) - 28 compresse	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH	H	1.520,00	x
L04AF03	UPADACTINIB	048399101	RINVOQ	45 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (pvc/pe/pctfe/alu) - 28 compresse	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH	H	2.280,00	x
N05AX16	BREXPIRAZOLO	046927036	RXULTI	1 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 10 compresse	OTSUKA PHARMACEUTICAL NE	A	30,26	x
N05AX16	BREXPIRAZOLO	046927048	RXULTI	1 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse	OTSUKA PHARMACEUTICAL NE	A	84,73	x
N05AX16	BREXPIRAZOLO	046927051	RXULTI	2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse	OTSUKA PHARMACEUTICAL NE	A	84,73	x
N05AX16	BREXPIRAZOLO	046927063	RXULTI	3 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse	OTSUKA PHARMACEUTICAL NE	A	84,73	x
N05AX16	BREXPIRAZOLO	046927075	RXULTI	4 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse	OTSUKA PHARMACEUTICAL NE	A	84,73	x
A10B06	SEMAGLUTIDE	048719025	RYBELSUS	3 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 30 compresse	NOVO NORDISK A/S	A	208,14	x
A10B06	SEMAGLUTIDE	048719052	RYBELSUS	7 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 30 compresse	NOVO NORDISK A/S	A	208,14	x
A10B06	SEMAGLUTIDE	048719088	RYBELSUS	14 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 30 compresse	NOVO NORDISK A/S	A	208,14	x
A10B06	SEMAGLUTIDE	048719177	RYBELSUS	1,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 30 compresse	NOVO NORDISK A/S	A	208,14	x



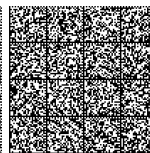
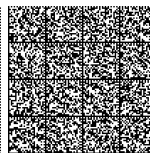
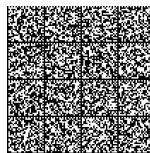
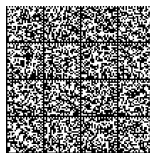
ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
A10B06	SEMAGLUTIDE	048719227	RYBELSUS	4 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 30 compresse	NOVO NORDISK A/S	A	208,14	x
A10B06	SEMAGLUTIDE	048719278	RYBELSUS	9 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 30 compresse	NOVO NORDISK A/S	A	208,14	x
L01EX10	MIDOSTAURINA	045612013	RYDAPT	25 mg - capsula molle - uso orale - blister (pa/al/pvc-al) - 112 (4 x 28) capsule (confezione multipla)	NOVARTIS EUROPHEARM LIMIT	H	12.680,17	x
S01EE05	TAFLUPROST	046050011	SAFLUROUND	15 microgrammi/ml collirio, soluzione 1 flacone ldpe da 3 ml	SANTEN OY (FINLANDIA)	A	20,90	x
S01EE05	TAFLUPROST	038926034	SAFLUTAN	15 microgrammi/ml collirio, soluzione in contenitore monodose 30 flaconi in ldpe da 0,3 ml	SANTEN ITALY SRL	A	25,94	x
A04AA02	GRANISETRON	042924011	SANCUSO	3,1 mg/2 h - cerotto transdermico - uso transdermico - bustina (carta rivestita /alluminio/ldpe) - 1 cerotto	GRUNENTHAL GMBH	A	90,93	x
L04AG11	ANIFROLUMAB	049964012	SAPHNELO	300 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2 ml (150 mg/ml) - 1 flaconcino	ASTRAZENECA AB	H	879,75	x
L01FC02	ISATUXIMAB	048617017	SARCLISA	20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 100 mg/5 ml - 1 flaconcino	SANOFI WINTHROP INDUSTRI	H	630,11	x
L01FC02	ISATUXIMAB	048617029	SARCLISA	20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 100 mg/5 ml - 3 flaconcini	SANOFI WINTHROP INDUSTRI	H	1.890,32	x
L01FC02	ISATUXIMAB	048617031	SARCLISA	20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 500 mg/25 ml - 1 flaconcino	SANOFI WINTHROP INDUSTRI	H	3.150,52	x
M01AE14	DEXIBUPROFENE	034765091	SERACTIL	30 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg	NEOPHARMED GENTILI S.P.A	A	5,56	x
M01AE14	DEXIBUPROFENE	034765154	SERACTIL	30 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg	NEOPHARMED GENTILI S.P.A	A	7,42	x
M01AE14	DEXIBUPROFENE	034765204	SERACTIL	300 mg polvere per sospensione orale 1 scatola da 30 bustine	NEOPHARMED GENTILI S.P.A	A	5,56	x
M01AE14	DEXIBUPROFENE	034765228	SERACTIL	400 mg polvere per sospensione orale 1 scatola da 30 bustine	NEOPHARMED GENTILI S.P.A	A	7,42	x
N04BA05	CARBIDOPA IDRATA/LEVODOPA	035625045	SIRIO	12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti 30 compresse in blister al/al	CHIESI	A	9,86	x
N04BA05	CARBIDOPA IDRATA/LEVODOPA	035625058	SIRIO	25 mg + 100 mg compresse effervescenti 30 compresse in blister al/al	CHIESI	A	9,86	x
N04BA05	CARBIDOPA IDRATA/LEVODOPA	035625060	SIRIO	12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti 60 compresse in blister al/al	CHIESI	A	19,71	x
N04BA05	CARBIDOPA IDRATA/LEVODOPA	035625072	SIRIO	25 mg + 100 mg compresse effervescenti 60 compresse in blister al/al	CHIESI	A	19,71	x
L04AC18	RISANKIZUMAB	047821018	SKYRIZI	75 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,83 ml (75 mg / 0,83 ml) - 2 siringhe preriemite + 2 tamponcini imbevuti di alcool	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH	H	3.230,00	x
L04AC18	RISANKIZUMAB	047821020	SKYRIZI	150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1 ml (150 mg/ml) - 1 penna preriemita	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH	H	3.230,00	x
L04AC18	RISANKIZUMAB	047821032	SKYRIZI	150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (150 mg/ml) - 1 siringa preriemita	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH	H	3.230,00	x
L04AC18	RISANKIZUMAB	047821044	SKYRIZI	600 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml (60 mg / ml) - 1 flaconcino	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH	H	3.876,00	x
L04AC18	RISANKIZUMAB	047821057	SKYRIZI	360 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (resina olefinica ciclica) 2,4 ml (150 mg / ml) - 1 cartuccia + 1 iniettore on-body	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH	H	3.876,00	x



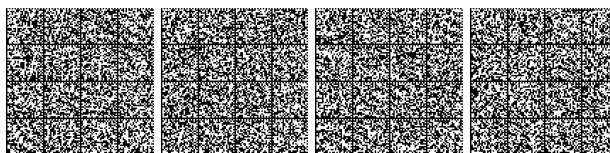
ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
R03AL06	OLODATEROLO/TIOTROPIO	043661053	SPIOLTO RESPIMAT	2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione 1 inalatore respimat riutilizzabile + 1 cartuccia pe/pp da 60 erogazioni	BOEHRINGER INGELHEIM INT	A	60,33	
R03AL06	OLODATEROLO/TIOTROPIO	043661077	SPIOLTO RESPIMAT	2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione 1 cartuccia pe/pp da 60 erogazioni	BOEHRINGER INGELHEIM INT	A	54,64	
L01EX05	REGORAFENIB	042925026	STIVARGA	40 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (hdpe) - 3 flaconi da 28 compresse	BAYER AG	A	3.449,34	x
A10AE54	INSULINA GLARGINE/LIXISENATIDE	045254012	SULIQUA	100 u/ml / 50 mcg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita - 3 ml - 3 penne pre-riempite	SANOFI WINTHROP INDUSTRI	A	158,43	
A10AE54	INSULINA GLARGINE/LIXISENATIDE	045254036	SULIQUA	100 u/ml / 33 mcg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita - 3 ml - 3 penne pre-riempite	SANOFI WINTHROP INDUSTRI	A	158,43	
N01AB07	DESFLURANO	029288040	SUPRANE	liquido per inalazione 6 flaconi in alluminio da 240 ml	BAXTER	H	539,34	
A10BD20	EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA	044229045	SYNJARDY	5mg/850mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alluminio) - 56 x 1 compresse (dose unitaria)	BOEHRINGER INGELHEIM INT	A	59,22	
A10BD20	EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA	044229134	SYNJARDY	5mg/1000mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alluminio) - 56 x 1 compresse (dose unitaria)	BOEHRINGER INGELHEIM INT	A	59,22	
A10BD20	EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA	044229223	SYNJARDY	12,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alluminio) - 56 x 1 compresse (dose unitaria)	BOEHRINGER INGELHEIM INT	A	59,22	
A10BD20	EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA	044229312	SYNJARDY	12,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alluminio) - 56 x 1 compresse (dose unitaria)	BOEHRINGER INGELHEIM INT	A	59,22	
S01BA05	TRIAMCINOLONE	040637011	TAIOFTAL	80 mg/ml sospensione iniettabile per uso intravitreo 1 flaconcino da 1 ml	FIDIA	H	76,38	x
L04AC13	IXEKIZUMAB	044863025	TALTZ	80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) - 1 ml - 2 penne preriempite (monodose)	ELI LILLY AND COMPANY(IR	H	2.025,40	x
L04AC13	IXEKIZUMAB	044863037	TALTZ	80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) - 1 ml - 3 penne preriempite (monodose)	ELI LILLY AND COMPANY(IR	H	3.038,10	x
L04AC13	IXEKIZUMAB	044863052	TALTZ	80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) - 1 ml - 2 siringhe preriempite (monodose)	ELI LILLY AND COMPANY(IR	H	2.025,40	x
L04AC13	IXEKIZUMAB	044863064	TALTZ	80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) - 1 ml - 3 siringhe preriempite (monodose)	ELI LILLY AND COMPANY(IR	H	3.038,10	x
L01XK04	TALAZOPARIB	048057018	TALZENNA	0,25 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (hdpe) - 30 capsule	Pfizer Europe MA EEIG	H	1.835,39	x
L01XK04	TALAZOPARIB	048057057	TALZENNA	1 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (hdpe) - 30 capsule	Pfizer Europe MA EEIG	H	5.506,16	x
L01XK04	TALAZOPARIB	048057071	TALZENNA	0,1 mg - capsula rigida - uso orale - flacone hdpe - 30 capsule	Pfizer Europe MA EEIG	H	1.835,39	x
N07XX02	RILUZOLO	042018010	TEGLUTIK	5 mg/ml sospensione orale 1 flacone vetro da 300 ml con siringa dosatrice	ITALFARMACO	A	126,83	x
J01XA05	ORITAVANCINA	044015016	TENKASI	400 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 50 ml - 3 flaconcini	MENARINI INTERNATIONAL	H	2.442,55	x
L01FX27	EPCORITAMAB	050855016	TEPKINLY	4 mg/08 ml concentrato per soluzione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino vetro 0,8 ml 1 flaconcino	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH	H	535,16	x
L01FX27	EPCORITAMAB	050855028	TEPKINLY	48 mg/08 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino vetro 0,8 ml 60 mg/ml 1 flaconcino	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH	H	6.422,00	x
L01EX21	TEPOTINIB	045967019	TEPMETKO	225 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (al/pvc-pe-pvdc-pe-pvc) - 60 compresse	MERCK EUROPE B.V.	H	8.947,92	x



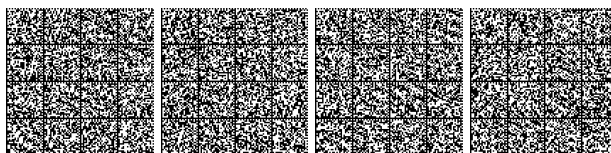
ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
R03DX11	TEZEPELUMAB	050354012	TEZSPIRE	210 mg - soluzione per iniezione - uso sottocutaneo - siringa preriempita (di vetro) - 1,91 ml (110 mg/ml) - 1 siringa preriempita (di vetro)	ASTRAZENECA AB	A	1.839,90	x
R03DX11	TEZEPELUMAB	050354036	TEZSPIRE	210 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1,91 ml (110 mg/ml) - 1 penna preriempita (vetro) 1,91 ml (110 mg/ml)	ASTRAZENECA AB	A	1.839,90	x
L01BB03	TIOGUANINA	022825018	TIOGUANINA ASPEN	40 mg compresse > 25 compresse in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino	ASPEN	A	148,57	x
A07AA11	RIFAXIMINA	041924010	TIXTELLER	550 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al	ALFASIGMA S.P.A.	A	63,64	x
A07AA11	RIFAXIMINA	041924022	TIXTELLER	550 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al	ALFASIGMA S.P.A.	A	127,28	x
A07AA11	RIFAXIMINA	041924046	TIXTELLER	550 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al	ALFASIGMA S.P.A.	A	254,56	x
G03BA03	TESTOSTERONE	037314010	TOSTREX	2% gel 1 contenitore multidoso da 60 g con pompa dosatrice	ADVANSZ PHARMA LIMITED	A	53,47	x
A10BH05	LINAGLIPTIN	041401035	TRAJENTA	5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 28 compresse	BOEHRINGER INGELHEIM INT	A	58,81	
M09AX03	ATALUREN	043535018	TRANSLARNA	125 mg - granulato per sospensione orale - uso orale - bustina - 125 mg - 30 bustine	PTC	H	2.745,41	
M09AX03	ATALUREN	043535020	TRANSLARNA	250 mg - granulato per sospensione orale - uso orale - bustina - 250 mg - 30 bustine	PTC	H	5.490,81	
M09AX03	ATALUREN	043535032	TRANSLARNA	1000 mg - granulato per sospensione orale - uso orale - bustina - 1000 mg - 30 bustine	PTC	H	21.963,24	
R03AL08	VILANTEROLO/UMECUDINIO/FLUTICA SONE FUROATO	045790021	TRELEGY ELLIPTA	92 mcg / 55 mcg / 22 mcg - polvere per inalazione in contenitore monodose - uso inalatorio - blister (alu) - 1 inalatore (30 dosi)	GLAXOSMITHKLINE TRADING	A	81,55	x
R03AL09	FORMOTEROLO/GLICOPIRRONIO/BEC LOMETASONE	045489022	TRIMBOW	87 mcg / 5 mcg / 9 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - 1 inalatore per 120 erogazioni	CHIESI	A	77,00	x
R03AL09	FORMOTEROLO/GLICOPIRRONIO/BEC LOMETASONE	045489073	TRIMBOW	172 mcg / 5 mcg / 9 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - 1 inalatore per 120 erogazioni	CHIESI	A	72,70	x
R03AL09	FORMOTEROLO/GLICOPIRRONIO/BEC LOMETASONE	045489109	TRIMBOW	88 mcg / 5 mcg / 9 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore nexthaler - 1 inalatore da 120 inalazioni	CHIESI	A	81,55	x
N06AX05	TRAZODONE	022323012	TRITTICO	50 mg/5ml soluzione iniettabile 3 fiale 5 ml	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	2,38	(p.p. inv.)
N06AX05	TRAZODONE	022323036	TRITTICO	50 mg compresse rivestite con film 30 compresse	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	4,86	(p.p. inv.)
N06AX05	TRAZODONE	022323048	TRITTICO	100 mg compresse rivestite con film 30 compresse	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	8,84	x
N06AX05	TRAZODONE	022323051	TRITTICO	25 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 30 ml	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	3,93	(p.p. inv.)
N06AX05	TRAZODONE	022323063	TRITTICO	75 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse divisibili	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	6,80	x
N06AX05	TRAZODONE	022323075	TRITTICO	150 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse divisibili	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	9,02	x
N06AX05	TRAZODONE	022323099	TRITTICO	60 mg/ml gocce orali, soluzione flacone da 30 ml	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	7,11	x
N06AX05	TRAZODONE	022323113	TRITTICO	150 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato - compresse contramid 14 compresse	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	6,23	x



ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
N06AX05	TRAZODONE	022323190	TRITTICO	300 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato-compresse contramid 30 compresse	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	23,87	x
C10BX11	PERINDOPRIL/ATORVASTATINA/AMLO DIPINA	043427018	TRIVERAM	10mg/5mg/5mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore in pp	LES LABORATOIRES SERVIER	A	12,90	x
C10BX11	PERINDOPRIL/ATORVASTATINA/AMLO DIPINA	043427044	TRIVERAM	20mg/5mg/5mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore in pp	LES LABORATOIRES SERVIER	A	12,90	x
C10BX11	PERINDOPRIL/ATORVASTATINA/AMLO DIPINA	043427071	TRIVERAM	20mg/10mg/5mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore in pp	LES LABORATOIRES SERVIER	A	13,28	x
C10BX11	PERINDOPRIL/ATORVASTATINA/AMLO DIPINA	043427107	TRIVERAM	20mg/10mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore in pp	LES LABORATOIRES SERVIER	A	14,44	x
C10BX11	PERINDOPRIL/ATORVASTATINA/AMLO DIPINA	043427133	TRIVERAM	40mg/10mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore in pp	LES LABORATOIRES SERVIER	A	14,44	x
R03AL11	FORMOTEROLO/GLUCOPIRRONIO/BUD ESONIDE	049279021	TRIXEO AEROSPHERE	5 mcg / 7,2 mcg / 160 mcg - sospensione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio - inalatore (alluminio / plastica) - 1 inalatore (120 erogazioni)	ASTRAZENECA AB	A	81,55	x
L04AG10	INEBILIZUMAB	050085012	UPLIZNA	100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml (10 mg / ml) - 3 flaconcini	AMGEN EUROPE B.V.	H	47.516,63	
L01EX09	NINTEDANIB	043782022	VARGATEF	100 mg - capsula molle - uso orale - blister (alu/alu) - 120 capsule molli	BOEHRINGER INGELHEIM INT	H	2.454,16	
L01EX09	NINTEDANIB	043782046	VARGATEF	150 mg - capsula molle - uso orale - blister (alu/alu) - 60 capsule	BOEHRINGER INGELHEIM INT	H	2.454,16	
N02AB03	FENTANIL	042415012	VELLOFENT	67 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	30,57	x
N02AB03	FENTANIL	042415024	VELLOFENT	67 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	40,76	x
N02AB03	FENTANIL	042415036	VELLOFENT	67 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	119,13	x
N02AB03	FENTANIL	042415048	VELLOFENT	67 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	238,20	x
N02AB03	FENTANIL	042415051	VELLOFENT	67 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	30,57	x
N02AB03	FENTANIL	042415063	VELLOFENT	67 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	40,76	x
N02AB03	FENTANIL	042415075	VELLOFENT	67 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	119,13	x
N02AB03	FENTANIL	042415087	VELLOFENT	67 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	238,20	x
N02AB03	FENTANIL	042415099	VELLOFENT	133 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	30,57	x
N02AB03	FENTANIL	042415101	VELLOFENT	133 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	40,76	x
N02AB03	FENTANIL	042415113	VELLOFENT	133 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	119,13	x
N02AB03	FENTANIL	042415125	VELLOFENT	133 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	238,20	x



ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
N02AB03	FENTANIL	042415137	VELLOFENT	133 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	30,57	x
N02AB03	FENTANIL	042415149	VELLOFENT	133 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	40,76	x
N02AB03	FENTANIL	042415152	VELLOFENT	133 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	119,13	x
N02AB03	FENTANIL	042415164	VELLOFENT	133 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	238,20	x
N02AB03	FENTANIL	042415176	VELLOFENT	267 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	30,57	x
N02AB03	FENTANIL	042415188	VELLOFENT	267 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	40,76	x
N02AB03	FENTANIL	042415190	VELLOFENT	267 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	119,13	x
N02AB03	FENTANIL	042415202	VELLOFENT	267 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	238,20	x
N02AB03	FENTANIL	042415214	VELLOFENT	267 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	30,57	x
N02AB03	FENTANIL	042415226	VELLOFENT	267 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	40,76	x
N02AB03	FENTANIL	042415238	VELLOFENT	267 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	119,13	x
N02AB03	FENTANIL	042415240	VELLOFENT	267 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	238,20	x
N02AB03	FENTANIL	042415253	VELLOFENT	400 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	30,57	x
N02AB03	FENTANIL	042415265	VELLOFENT	400 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	40,76	x
N02AB03	FENTANIL	042415277	VELLOFENT	400 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	119,13	x
N02AB03	FENTANIL	042415289	VELLOFENT	400 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	238,20	x
N02AB03	FENTANIL	042415291	VELLOFENT	400 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	30,57	x
N02AB03	FENTANIL	042415315	VELLOFENT	400 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	119,13	x
N02AB03	FENTANIL	042415339	VELLOFENT	533 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	30,57	x
N02AB03	FENTANIL	042415341	VELLOFENT	533 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	40,76	x
N02AB03	FENTANIL	042415354	VELLOFENT	533 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	119,13	x
N02AB03	FENTANIL	042415366	VELLOFENT	533 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	238,20	x



ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
N02AB03	FENTANIL	042415378	VELLOFENT	533 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	30,57	x
N02AB03	FENTANIL	042415380	VELLOFENT	533 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	40,76	x
N02AB03	FENTANIL	042415392	VELLOFENT	533 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	119,13	x
N02AB03	FENTANIL	042415404	VELLOFENT	533 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	238,20	x
N02AB03	FENTANIL	042415416	VELLOFENT	800 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	30,57	x
N02AB03	FENTANIL	042415428	VELLOFENT	800 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	40,76	x
N02AB03	FENTANIL	042415430	VELLOFENT	800 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	119,13	x
N02AB03	FENTANIL	042415442	VELLOFENT	800 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	238,20	x
N02AB03	FENTANIL	042415455	VELLOFENT	800 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	30,57	x
N02AB03	FENTANIL	042415479	VELLOFENT	800 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet	ACRAF, ANGELINI, ANGELIN	A	119,13	x
L01XX52	VENETOCLAX	045198025	VENCILYXTO	10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pctfe-alu) - 14 (7x2) compresse (dose unitaria)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH	H	82,17	x
L01XX52	VENETOCLAX	045198049	VENCILYXTO	50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pctfe-alu) - 7 (7x1) compresse (dose unitaria)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH	H	205,41	x
L01XX52	VENETOCLAX	045198052	VENCILYXTO	100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pctfe-alu) - 7 (7x1) compresse (dose unitaria)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH	H	410,82	x
L01XX52	VENETOCLAX	045198064	VENCILYXTO	100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pctfe-alu) - 14 (7x2) compresse (dose unitaria)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH	H	821,64	x
L01XX52	VENETOCLAX	045198076	VENCILYXTO	100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pctfe-alu) - 112 (4x28) compresse (dose unitaria)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH	H	6.573,08	x
N01BB02	LIDOCAINA	040335010	VERSATIS	5% cerotto medicato 5 cerotti medicati	GRUNENTHAL ITALIA	A	8,30	x
N01BB02	LIDOCAINA	040335022	VERSATIS	5% cerotto medicato 10 cerotti medicati	GRUNENTHAL ITALIA	A	16,61	x
N01BB02	LIDOCAINA	040335059	VERSATIS	5% cerotto medicato 30 cerotti medicati	GRUNENTHAL ITALIA	A	49,82	x
L01EF03	ABEMACICLUB	047091018	VERZENIOS	50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pctfe/pe/pvc/alu) - 14 compresse	LILLY NEDERLAND	H	947,37	x
L01EF03	ABEMACICLUB	047091032	VERZENIOS	50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (craf/alu) - 28x1 compresse (monodose)	LILLY NEDERLAND	H	1.894,74	x
L01EF03	ABEMACICLUB	047091044	VERZENIOS	100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pctfe/pe/pvc/alu) - 14 compresse	LILLY NEDERLAND	H	947,37	x
L01EF03	ABEMACICLUB	047091069	VERZENIOS	100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (craf/alu) - 28x1 compresse (monodose)	LILLY NEDERLAND	H	1.894,74	x
L01EF03	ABEMACICLUB	047091071	VERZENIOS	150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pctfe/pe/pvc/alu) - 14 compresse	LILLY NEDERLAND	H	947,37	x
L01EF03	ABEMACICLUB	047091095	VERZENIOS	150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (craf/alu) - 28x1 compresse (monodose)	LILLY NEDERLAND	H	1.894,74	x



ATC	PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	TITOLARE AIC	CLASSE	PREZZO (€)	PB 5% 2025
L01EF03	ABEMACICLIB	047091107	VERZENIOS	50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pctfe/pe/pvc/alu) - 28 compresse	LILLY NEDERLAND	H	1.894,74	x
L01EF03	ABEMACICLIB	047091119	VERZENIOS	50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pctfe/pe/pvc/alu) - 56 compresse	LILLY NEDERLAND	H	3.789,47	x
L01EF03	ABEMACICLIB	047091121	VERZENIOS	100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pctfe/pe/pvc/alu) - 28 compresse	LILLY NEDERLAND	H	1.894,74	x
L01EF03	ABEMACICLIB	047091133	VERZENIOS	100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pctfe/pe/pvc/alu) - 56 compresse	LILLY NEDERLAND	H	3.789,47	x
L01EF03	ABEMACICLIB	047091145	VERZENIOS	150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pctfe/pe/pvc/alu) - 28 compresse	LILLY NEDERLAND	H	1.894,74	x
L01EF03	ABEMACICLIB	047091158	VERZENIOS	150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pctfe/pe/pvc/alu) - 56 compresse	LILLY NEDERLAND	H	3.789,47	x
N02CD05	EPTINEZUMAB	049879012	VPEPTI	100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 1 ml (100 mg / ml) - 1 flaconcino	LUNDBECK A/S	H	1.409,22	x
D05AX52	CALCIPTRIOLIO/BETAMETASONE	049572023	WYNZORA	50 microgrammi/g + 0,5 mg/g crema 2 tubi da 60 g	ALMIRALL S.A.	A	85,08	x
N04BD03	SAFINAMIDE	043906039	XADAGO	50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/aluminio) - 30 compresse	ZAMBON S.P.A.	A	123,82	x
N04BD03	SAFINAMIDE	043906080	XADAGO	100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/aluminio) - 30 compresse	ZAMBON S.P.A.	A	123,82	x
A10BD15	DAPAGLIFLOZIN/METFORMINA	043208038	XIGDUO	5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/aciar/alu) - 56 compresse	ASTRAZENECA AB	A	56,10	x
A10BD15	DAPAGLIFLOZIN/METFORMINA	043208091	XIGDUO	5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/aciar/alu) - 56 compresse	ASTRAZENECA AB	A	56,10	x
V10XX03	RADIO DICLORURO (223RA)	043116019	XOFIGO	1100 kbq/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino in vetro 6,0 ml - 1 flaconcino	BAYER AG	H	4.180,00	x
A10AE56	INSULINA DEGLUDEC/LIRAGLUTIDE	043619030	XULTOPHY	100 unita/ml+3,6 mg/ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna prerimpita (pp) - 5 penne preriempite 3,75% (peso/peso) - crema - uso cutaneo - bustina (poliestere/al) 250 mg - 28 bustine	NOVO NORDISK A/S	A	334,81	
D06BB10	IMIQUIMOD	043585025	ZYCLARA		VIATRIS HEALTHCARE LIMIT	A	96,10	x



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Efferalgo»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 418 del 17 novembre 2025

Codice pratica: RU/2024/192; C1B/2025/944.

Procedura europea n. FR/H/0756/002; 004/E/001 e FR/H/0756/002; 004/IB/006.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EFFERALGO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: UPSA SAS con sede legale e domicilio fiscale in 3 Rue Joseph Monier 92500, Rueil-Malmaison, Francia.

Confezioni:

«500 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 8 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548016 (in base 10) 1K53VJ (in base 32);

«500 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 10 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548028 (in base 10) 1K53VW (in base 32);

«500 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 16 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548030 (in base 10) 1K53VY (in base 32);

«500 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 20 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548042 (in base 10) 1K53WB (in base 32);

«1000 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 8 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548055 (in base 10) 1K53WR (in base 32);

«1000 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 10 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548067 (in base 10) 1K53X3 (in base 32);

«1000 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 16 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548079 (in base 10) 1K53XH (in base 32);

«1000 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 20 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548081 (in base 10) 1K53XK (in base 32).

Principio attivo: paracetamolo.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

UPSA S.A.S., 979, Avenue des Pyrénées, 47520 Le Passage, Francia;

UPSA S.A.S., Avenue du Docteur Jean Bru 304, 47000 Agen, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«500 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 8 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548016 (in base 10) 1K53VJ (in base 32);

«500 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 10 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548028 (in base 10) 1K53VW (in base 32);

«500 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 16 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548030 (in base 10) 1K53VY (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C-bis.

Confezioni:

«500 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 20 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548042 (in base 10) 1K53WB (in base 32);

«1000 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 8 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548055 (in base 10) 1K53WR (in base 32);

«1000 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 10 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548067 (in base 10) 1K53X3 (in base 32);

«1000 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 16 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548079 (in base 10) 1K53XH (in base 32);

«1000 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 20 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548081 (in base 10) 1K53XK (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«500 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 8 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548016 (in base 10) 1K53VJ (in base 32);

«500 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 10 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548028 (in base 10) 1K53VW (in base 32);

«500 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 16 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548030 (in base 10) 1K53VY (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione.

Confezione:

«500 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 20 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548042 (in base 10) 1K53WB (in base 32).

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Confezioni:

«1000 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 8 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548055 (in base 10) 1K53WR (in base 32);

«1000 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 10 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548067 (in base 10) 1K53X3 (in base 32);

«1000 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 16 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548079 (in base 10) 1K53XH (in base 32);

«1000 mg granulato in bustina» gusto frutti rossi, 20 bustine in PES/AL/PE - A.I.C. n. 051548081 (in base 10) 1K53XK (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi



undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 19 gennaio 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06300

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paliperidone, «Paliperidone Viatris Pharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 419 del 17 novembre 2025

Codice pratica: DC/2024/415.

Procedura europea n. SE/H/2479/001-006/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PALIPERIDONE VIATRIS PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano (MI) - Italia.

Confezioni:

«25 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro e 2 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052230012 (in base 10) 1KTXVW (in base 32);

«50 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro e 2 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052230024 (in base 10) 1KTXW8 (in base 32);

«75 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro e 2 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052230036 (in base 10) 1KTXWN (in base 32);

«100 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro e 2 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052230048 (in base 10) 1KTXX0 (in base 32);

«150 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 150 mg e 2 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052230051 (in base 10) 1KTXX3 (in base 32);

«100 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» + «150 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 100 mg e 2 aghi di sicurezza + 1 siringa preriempita in vetro da 150 mg e 2 aghi di sicurezza confezione per l'inizio del trattamento - A.I.C. n. 052230063 (in base 10) 1KTXXH (in base 32).

Principio attivo: Paliperidone.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Universal Farma, S.L - Polígono Industrial Miralcampo, C/ El Tejido 2 - 19200 Azuqueca de Henares - Guadalajara, Spagna;

Pharmascience International Limited - 1st Floor Iacovides Tower, 81-83 Griva Digeni Avenue, 1090 Nicosia, Cipro.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologia, psichiatria.

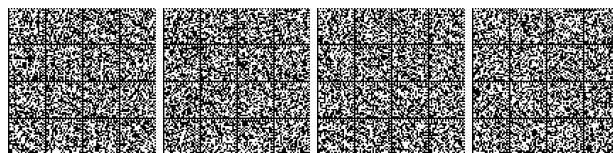
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 29- maggio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06301

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rifaximina, «Normix».

Estratto determina AAM/PPA n. 740/2025 del 14 novembre 2025

È autorizzato il *grouping* di variazioni costituito da una variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2 e da una variazione di tipo IA, B.II.e.5.b con la conseguente immissione in commercio del medicinale NORMIX (codi-

ce A.I.C. n. 025300) nella confezione di seguito indicata in aggiunta a quelle già autorizzate:

A.I.C. n. 025300082 - «400 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 32 0S433L).

Principio attivo: Rifaximina.

Codice pratica: NIB/2025/488.

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a., codice fiscale n. 03432221202, con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del '99 n. 5 - 40133 Bologna (BO) - Italia.

Con variazione di tipo IA, B.II.e.5.b Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito. Soppressione di una più dimensioni di confezione è eliminata la seguente confezione autorizzata all'immissione in commercio:

025300068 - «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«Cnn» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06302

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 857 del 7 novembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale «TOBREX» 0.3% W/V eye drops, solution bottle 5 ml dalla Grecia con numero di autorizzazione 47835/14-10-2008, intestato alla società Novartis (Hellas) A.E.B.E 120 KM. Ethn. Odou NO1, 144 51, Metamorfosi Attikis, Grecia e prodotto da S.A. Alcon Couvreur N.V. Rijksweg 14, 2870 Puurs-Sint-Amants, Belgio, da Siegfried El Masnou S.A. Camil Fabra 58, El Masnou, 08320 Barcelona, Spagna, da, Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 Und Obere Turnstraße 8-10, 90429 Nürnberg, Germania e da Novartis Farmaceutica S.A. Gran Via De Les Corts Catalanes, 764, 08013 Barcelona, Spagna con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in Via Camperio Manfredo, 9 20123 Milano MI



Confezione: Tobral «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce in ldpe da 5 ml

Codice A.I.C.: 038569087 (in base 10) 14T13Z(in base 32) Forma farmaceutica: collirio

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg

eccipienti: tyloxapol, benzalconio cloruro, acido borico, sodio solfato anidro, sodio cloruro, sodio idrossido e/o acido solforico (per aggiustare il pH), acqua depurata.

Inserire al paragrafo 5 «Come conservare Tobral» del foglio illustrativo e nelle etichette, in luogo di «Non usi il prodotto oltre 30 giorni dopo la prima apertura del contenitore»:

non usi il prodotto oltre 4 settimane dopo la prima apertura del contenitore.

Officine di confezionamento secondario

Prespack Sp. zo. o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland)

Columbus Pharma S.r.l. Via Dell'Artigianato, 1 20032 - Cor-
mano (MI)

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 26015 Soresina (CR)

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstan-
tynów Łódzki, 95-050, Polonia

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049
Calepio di Settala (MI)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Tobral «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce in ldpe da 5 ml

Codice A.I.C.: 038569087

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Tobral «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce in ldpe da 5 ml

Codice A.I.C.: 038569087

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italia-
no allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in
linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10,
pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'ade-
guamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in mate-
ria di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio
illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relati-
vo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo
originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile
l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento se-
condario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale
del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione
in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati,
come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le
forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'impor-
tatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel
Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medic-
inale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segna-
lazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così
da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06313

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Slinda»

Estratto determina IP n. 859 del 7 novembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale
«SLINDA» 4 mg filmdrasjerte tabletter 3x28 tabletter dalla Norvegia
con numero di autorizzazione MT-nr: 18-12450 Vnr: 155708, intestato
alla società Exeltis Healthcare S.L. Avenida Miralcampo 7 Poligono In-
dustrial Miralcampo 19200 Azuqueca De Henares, Guadalajara Spagna
e prodotto da Laboratorios León Farma, S.A. C/ La Vallina S/N, Pol.
Ind. Navatejera Villaquilambre 24193 (León) Spagna, con le speci-
ficazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al
momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta
2 20054 Segrate MI

Confezione: Slinda «4 mg compresse rivestite con film» 24 + 4
compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario

Codice A.I.C.: 049955026 (in base 10) 1HNJ6L (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film

Composizione: ogni compressa bianca attiva rivestita con film:

principio attivo: contiene 4 milligrammi di drospirenone
eccipienti:

compresse bianche attive rivestite con film:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina; lattosio;
silice colloidale (E551); magnesio stearato (E470b)

rivestimento: alcol polivinilico; biossido di titanio (E171);
macrogol; talco (E553b).

compresse verdi placebo rivestite con film:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato; amido di
mais; povidone; silice colloidale (E551); magnesio stearato (E470b)

rivestimento: ipromellosa (E464); triacetina; polisorbato 80
(E433); biossido di titanio (E171); indigotina lacca d'alluminio (E132);
ossido di ferro giallo (E172).

Officine di confezionamento secondario

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola
(NA)

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 26015 Soresina (CR)

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049
Calepio di Settala (MI)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Slinda «4 mg compresse rivestite con film» 24 + 4
compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario

Codice A.I.C.: 049955026

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

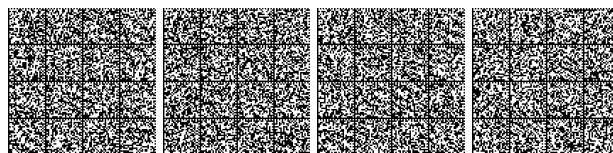
Confezione: Slinda «4 mg compresse rivestite con film» 24 + 4
compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario

Codice A.I.C.: 049955026

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in ita-
liano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina
e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025,
n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025,
recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre
2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso
umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile
del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel fo-
glio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo



inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06314

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vicks Vaporub»

Estratto determina IP n. 860 del 7 novembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VICKS VAPORUB «Inhalation Vapour, Ointment Levomenthol 2.75% W/Wcamphor 5.00% W/Weucalyptus Oil 1.50% W/W Turpentine Oil 5.00% W/W» 1 Jar 50 G dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA2294/003/001, intestato alla società Wick Pharma - Zweigniederlassung Der Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Str. 40 65823 Schwalbach AM Taunus (Germania) e prodotto da Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Procter-&Gamble Strasse 1, 64521 Gross-Gerau, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 21017 Samarate VA

Confezione: Vicks Vaporub «vapore per inalazione, unguento» vasetto in pp da 50 g

Codice A.I.C.: 052610019 (in base 10) 1L5JZ3 (in base 32)

Forma farmaceutica: unguento

Composizione: 100 g di unguento contengono:

principio attivo: canfora 5,00 g, olio essenziale di trementina 5,00 g, mentolo 2,75 g, olio essenziale di eucalipto 1,50 g

eccipienti: timolo, olio essenziale di legno di cedro, la vaselina bianca.

Modificare le condizioni di conservazione al paragrafo 5 del foglio illustrativo «Come conservare Vicks VapoRub» e sulle etichette come di seguito riportato.

Da «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione» a «Non conservare a temperatura superiore a 25°C».

Modificare la descrizione del medicinale al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

Vicks VapoRub si presenta in contenitori blu opaco da 40 g, 50 g, 90 g e 100 g chiusi con coperchio verde a vite fissato e contenente un cappuccio di PET/LDPE/EPE/LDPE/PET di 2 mm di spessore.

Officine di confezionamento secondario

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria)

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO

BB Farma S.r.l. Viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Vicks Vaporub «vapore per inalazione, unguento» vasetto in pp da 50 g

Codice A.I.C.: 052610019

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Vicks Vaporub «vapore per inalazione, unguento» vasetto in pp da 50 g

Codice A.I.C.: 052610019

OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06315

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Progy Nova»

Estratto determina IP n. 861 del 7 novembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PROGYNOVA 2 mg TABLETTER, DRASJERTE 84 TABLETTER (3X28) dalla Norvegia con numero di autorizzazione Vnr: 428094 / MT nr: 5183, intestato alla società Bayer Ab Box 606 SE-169 26 Solna (Svezia) e prodotto da Bayer Weimar GmbH & Co. KG, Döbereinerstraße 20, Weimar, Germany, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: PROGYNOVA «2 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 050025028 (in base 10) 1HQNL4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 2,0 mg di estradiolo valerato;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, talco, magnesio stearato, saccarosio, macrogol, calcio carbonato, cera montangolica (cera E).

Officine di confezionamento secondario: BB Farma S.r.l. - viale Europa n. 160 - 21017 Samarate - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PROGYNOVA «2 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 050025028.



Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PROGYNOVA «2 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 050025028.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06316

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di liraglutide, «Lobezyl»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 415/2025 del 17 novembre 2025

Codice pratica: MCA/2022/310.

Procedura europea n. AT/H/1371/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LOBEZYL, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Biocon Pharma Malta I Limited con sede legale e domicilio fiscale in The Victoria Centre, Unit 2, Lower Ground Floor, Valletta Road, Mosta MST 9012, Malta (MT);

confezioni:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna pre-riempita» 1 penna pre-riempita in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 051917019 (in base 10) 1KJD6V (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna pre-riempita» 3 penne pre-riempite in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 051917021 (in base 10) 1KJD6X (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna pre-riempita» 5 penne pre-riempite in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 051917033 (in base 10) 1KJD79 (in base 32).

Principio attivo: liraglutide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Pharmadox Healthcare Limited - Kw20a Kordin Industrial Park, PLA 3000 Paola, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

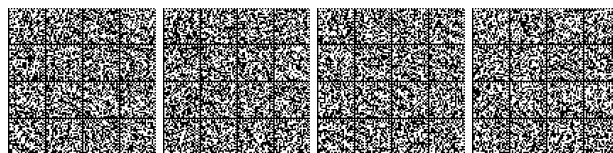
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.



*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 23 dicembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06334

Rettifica della determina AAM/A.I.C. n. 316 del 10 settembre 2025, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vareniclina, «Civarenix».

Estratto determina A.I.C. n. 416 del 19 novembre 2025

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/A.I.C. n. 316 del 10 settembre 2025, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CIVARENIX, il cui estratto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 223 del 25 settembre 2025:

in aggiunta ai testi già approvati (RCP, FI ed Eti) con la determina sopra riportata, è autorizzata l'etichetta (Eti), parte integrante della determina di cui al presente estratto, delle confezioni di inizio trattamento riportate di seguito:

051027062 - «0,5 mg + 1 mg compresse rivestite con film» 11 compresse da 0,5 mg in blister AL/AL + 14×1 compresse da 1 mg in blister AL/AL divisibile per dose unitaria in contenitore portafoglio, confezione di inizio trattamento;

051027074 - «0,5 mg + 1 mg compresse rivestite con film» 11 compresse da 0,5 mg in blister AL/AL + 42×1 compresse da 1 mg in blister AL/AL divisibile per dose unitaria in contenitore portafoglio, confezione di inizio trattamento.

Sono altresì autorizzate modifiche minori delle etichette, parti integranti della determina di cui al presente estratto, relative alle confezioni seguenti:

051027011 - «0,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;

051027023 - «0,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

051027035 - «1 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;

051027047 - «1 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

051027050 - «1 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister AL/AL;

051027086 - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

051027098 - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL in contenitore portafoglio.

Titolare A.I.C.: G.L. Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria, (AT).

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A06339

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sul Libretto *smart* e sul Libretto di risparmio postale nominativo ordinario

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), rende noto che, a partire dal 15 dicembre 2025, le persone giuridiche appartenenti alle categorie di seguito indicate possono richiedere l'apertura ed essere titolari di un solo Libretto *smart*.

Sempre a partire dal 15 dicembre 2025 le persone giuridiche appartenenti alle medesime categorie possono essere titolari di un solo Libretto di risparmio postale nominativo ordinario.

Tali persone giuridiche sono:

a) banche; b) imprese di investimento; c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; d) imprese di assicurazione; e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi; g) negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia; i) altri investitori istituzionali; l) agenti di cambio.

Pertanto, laddove le persone giuridiche appartenenti alle categorie sopra indicate, alla data del 15 dicembre 2025, risultino titolari di una pluralità di libretti di risparmio postale, le stesse - in ottemperanza alle indicazioni che verranno fornite e nel rispetto della tempistica che verrà indicata loro con apposita comunicazione - potranno far confluire la liquidità attualmente depositata su più libretti su un solo libretto, fornendo altresì a Poste Italiane l'indicazione del numero identificativo del libretto da mantenere attivo.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso, le persone giuridiche sopra indicate, titolari di libretti di risparmio postale, hanno diritto di recedere dai relativi contratti senza penalità e con l'applicazione delle condizioni ad oggi praticate.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito: www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a.: www.cdp.it è messo a disposizione, a partire dalla data sopra indicata del 15 dicembre 2025, la versione aggiornata dei fogli informativi del Libretto *smart* e del Libretto di risparmio postale nominativo ordinario emesso fino al 13 aprile 2025, contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet: www.poste.it e www.cdp.it

25A06456

**PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE**

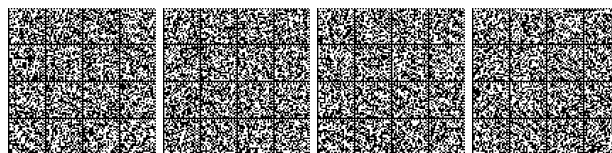
Scioglimento, per atto dell'autorità della «Think Social società cooperativa sociale», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

(Omissis);

Decreta:

1) (Omissis), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Think Social società cooperativa sociale», con sede a Bolzano (BZ) - via Buozzi n. 8 (C.F. 03187680214) ai sensi



dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per la cooperazione.

Bolzano, 17 novembre 2025

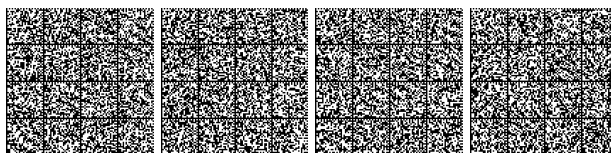
La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

25A06340

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-277) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

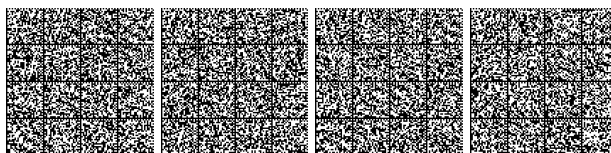
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

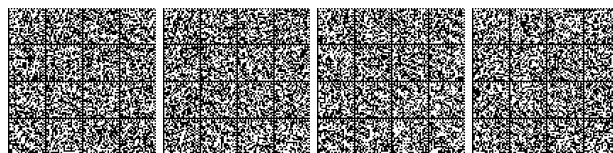
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

